

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il 13 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all'epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all'8.5.2014 - data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell'AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall'8.2.2013 fino all'8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all'8.5.2014 - data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12), WALTER TACCONE (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), ALBERTO IACOVACCI (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), Società US Avellino 1912 Srl - (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

Il deferimento

- Con provvedimento del 1 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

"1) il Sig. **Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE**, *Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 fino all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:*

j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. art.19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo - aprile 2013, sottratto

e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall'autovettura Lancia Y targata AL481BJ;

l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, e all'articolo 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della COVISOC, al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali;

m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, perché in qualità legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79, che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

n) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

o) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità di amministratore di fatto, della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2012 nei termini di legge, cioè entro il 31.12.2013;

p) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2, per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl non veridica;

q) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 19 dello Statuto, per aver indebitamente ottenuto nel mese di gennaio 2013 per la cessione simulatamente a titolo gratuito del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1912 Srl e in parte incassato assegni sottoscritti dalla stessa Società, a firma dell'amministratore delegato, Sig. Alberto IACOVACCI, intestati non alla Società A.S. Andria Bat Srl che ne avrebbe avuto diritto, ma alla Società Holding Rent Management Srl a lui riconducibile;

r) art. 9 del CGS per avere promosso e dato vita ad una associazione dallo stesso capeggiata finalizzata alla elusione dei controlli della Co.Vi.So.C. ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata "AS Andria Bat" Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico, Francesco Carmine Antonio Depasquale quella di Presidente onorario, ma amministratore di fatto e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile;

2) il Sig. **Sergio BAVA**, dirigente dell'AS Andria Bat con la qualifica di responsabile gestionale dall'8 febbraio 2013 fino all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:

e) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari;

f) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall'autovettura Lancia Y targata AL481BJ;

g) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, perché, nella qualità di consulente contabile del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, formava più documenti non veridici tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della "AS Andria Bat";

h) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità di dirigente e consulente contabile, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata "AS Andria Bat" Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico;

3) il Sig. **Maurantonio DI TOMA**, amministratore unico dell'AS Andria Bat dal 14 dicembre 2012 fino all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:

h) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari;

i) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall'autovettura Lancia Y targata AL481BJ;

j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della Co.Vi.So.C., al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2012 nei termini di legge, cioè entro il 31.12.2013;

n) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità di amministratore unico, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata "AS Andria Bat" Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile;

4) il Sig. **Riccardo FUSIELLO**, amministratore unico e Presidente dell'AS Andria Bat, dal 19 novembre al 14 dicembre 2012, socio di riferimento dal 10 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:

c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, perché in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

5) il Sig. **Luca VALLARELLA**, amministratore unico e Presidente dell'AS Andria Bat Srl, dal 12 aprile al 19 novembre 2012, per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:

c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, quale

legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

6) il Sig. **Sebastiano TROIA**, amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella stagione 2011/12, della violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

7) il Sig. **Walter TACCONE**, Presidente della Società AS Avellino 1912, Srl nella stagione 2012/13 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali:

c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto FIGC per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl non veridica;

d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 1 e 2, e all'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver indebitamente pattuito nel mese di gennaio 2013 con il Sig. Depasquale la erogazione di somme della propria Società a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riconducibile al Sig. Depasquale, per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl;

8) il Sig. **Alberto IACOVACCI**, vicepresidente e amministratore delegato dell'AS Avellino 1912 Srl nella stagione 2012/13, per la violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 1 e 2, all'art. 10, comma 2 e all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver indebitamente emesso a nome della Società AS Avellino 1912 Srl assegni a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riferibile al Sig. Depasquale, che non ne aveva alcun titolo a percepirlo, per la cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl, simulatamente stipulata dal Sig. Walter TACCONE a titolo gratuito;

9) la Società **US AVELLINO 1912 Srl**, per la violazione dell'art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai legali rappresentanti Sig.ri Walter TACCONE e Alberto IACOVACCI."

- Il Procuratore Federale Aggiunto informava di aver dato corso ad indagini a seguito di un'informativa ricevuta in ordine al procedimento penale n. 1022/13 R.G.N.R. aperto dalla

Procura del Tribunale di Trani, cui aveva reagito chiedendo copia degli atti senza alcun riscontro, provocando così richiesta di proroga delle indagini alla Corte di Giustizia Federale. Finalmente in data 13.3.2014 la Procura della Repubblica di Trani trasmetteva l'informativa 6.11.2013 redatta dalla Commissariato di P.S. di Andria ed in data 24.4.2014 gli agenti incaricati hanno poi consegnato alla Procura Federale ulteriore documentazione del procedimento penale, pur segnalando che la restante parte avrebbe potuto consegnarsi solo in esito alle indagini ancora in corso. Richieste ed ottenute due ulteriori proroghe, di cui l'ultima alla Procura Generale dello Sport, la Procura Federale acquisiva altra documentazione nel rispetto del segreto istruttorio, ottenendone l'autorizzazione all'uso in sede disciplinare in data 2.12.2015.

Elencava di seguito tutta la documentazione acquisita che poi riassumeva in alcuni paragrafi.

In particolare alla lettera A) segnalava che la Società Andria Bat Srl aveva disputato nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 il campionato di Lega Pro, 1° Divisione, indicando per ciascuna stagione gli organi amministrativi (per la prima Presidente del CdA era il Signor Riccardo Fusiello, Vice Presidente il Signor Pasquale Musci, amministratore delegato il Signor Sebastiano Troia, consigliere e direttore generale il Signor Marco De Carlo, consigliere il Signor Nicola di Leo; nella seconda, a seguito di delibera assembleare del 19.4.2012 veniva nominato amministratore unico il Signor Luca Vallarella, rimasto in carica sino al 19.11.2012, seguito ancora dal Signor Riccardo Fusiello, poi sostituito per effetto di dimissioni, con delibera assembleare del 14.12.2012 dal Signor Maurantonio Di Toma con nomina a Presidente onorario del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale cui venivano attribuiti *"i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro"*, nonché *"la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici"*, come da modulo di censimento in pari data); che in data 24.7.2013 il Presidente Federale, presso atto della mancata iscrizione al campionato di competenza (2° Divisione) e visto l'art. 110 NOIF aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori, che nessun attività era stata svolta nella stagione 2013/2014 e che a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento dell'8.5.2014, il Presidente Federale aveva revocato l'affiliazione alla Società Andria Bat Srl.

- Riferiva alla lettera B) degli assetti proprietari e delle cariche civilistiche ed in particolare precisava che dal giugno 2010 il capitale sociale (di Euro 300.000,00=) era detenuto al 50% da C.N. Costruzioni Generali Srl ed il restante 50% era suddiviso tra i Signori Riccardo Fusiello (48,31%), Pasquale Musci (1%) e Nicola Di Leo (0,69%), poi modificato dal 10.12.2010 in quanto il Signor Riccardo Fusiello si era reso acquirente delle quote del 50% di C.N. Costruzioni Generali Srl al valore di Euro 2.500,00=, portando la sua partecipazione al 98,31%. Con verbale di assemblea straordinaria del 19.11.2012 i soci, vista la perdita relativa agli esercizi precedenti e quella dell'anno in corso, deliberavano di ripianarle con l'utilizzo di riserve accantonate e di parte del capitale sociale, ridotto a Euro 61.314,00= nonché di aumentare il capitale sociale ad Euro 100.000,00= mediante sottoscrizione di nuove quote. In data 29.11.2012 il Signor Riccardo Fusiello ha ceduto la

propria partecipazione del valore nominale di Euro 60.277,80= alla HDX Srl, rappresentata dal socio ed amministratore unico Signor Stefano Rossi verso un corrispettivo di Euro 150.000,00= da versarsi in due tranches, dei quali Euro 50.000,00= con bonifico bancario ed Euro 100.000,00= entro il 15.2.2013 (non risultava prova di detto pagamento). In realtà dal 30.11.2012 il Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale iniziava ad agire come esclusivo proprietario e da amministratore unico delle due Società, non a caso confermato con la delibera assembleare del 14.12.2012 che gli conferiva i poteri sopra riportati.

- Riferiva di seguito della situazione economica-patrimoniale della Società Andria Bat Srl evidenziando che il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di Euro 627.579,00= portata a nuovo, con valore della produzione pari a Euro 1.459.534,00= e valore dei costi pari a Euro 2.093.853,00=, che quello chiuso al 30.6.2011 presentava altra perdita di Euro 819.803,00= portata a nuovo con incremento della riserva a copertura perdita da Euro 200.000,00= a Euro 1.470.000,00= senza indicazione di come sarebbero avvenuti i versamenti, con valore della produzione pari a Euro 1.492.314,00= e valore dei costi a Euro 2.365.129,00=, che quello chiuso al 30.6.2012 presentava una perdita di Euro 549.648= portata a nuovo, con valore della produzione pari a Euro 1.904.209,00= e valore dei costi pari a Euro 2.732.270,00=. Si dava poi corso a quanto deliberato nell'assemblea straordinaria del 19.11.2012 dando atto che le perdite pregresse al settembre 2012 erano pari a Euro 1.783.155,00=. Dall'aprile 2013 la contabilità della Società non era più stata rinvenuta ed il bilancio al 30.6.2013 non è mai stato presentato ed approvato.

- Asseriva che Co.Vi.So.C. aveva effettuato quattro ispezioni rilevando svariate irregolarità nelle date del 23.5.2012 (mancato versamenti emolumenti, ritenute e contributi per il mese di marzo 2012, omessi versamenti Iva per Euro 120.819,47=, la situazione semestrale al 31.12.2012 evidenziava una perdita di esercizio di Euro 369.468,00= ed un patrimonio netto di Euro 167.022,00=), del 29.11.2012 (evidenziava i rilievi sollevati in tre riunioni dal Collegio Sindacale sulla pesante situazione finanziaria, sull'ingente debito Iva, sui ritardi nei versamenti dei contributi Enpals, sul ritardo nel pagamento degli emolumenti e correlate ritenute e contribuzioni, sulle perdite del bilancio al 30.6.2012, sul mancato versamento dell'aumento di capitale deliberato il 19.11.2012), del 4.4.2013 (sull'assenza dell'amministratore unico Signor Maurantonio Di Toma e del sindaco unico, sulla consegna della sola visura camerale e verbale assemblea dei soci del 14.12.2012, sull'assenza della contabilità nonostante si trattasse di un'ispezione concordata, sulla nota scritta fatta pervenire alla Co.Vi.So.C. in data 29.3.2013, cui erano allegati taluni versamenti).

- Affermava che dall'esame incrociato degli elementi acquisiti presso l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, rispetto alla documentazione esibita alla Deloitte & Touche nelle verifiche periodiche, era anche emerso un insieme di dichiarazioni mendaci in ordine ai versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi a mesi da settembre ed dicembre 2012 nel senso che venivano versate mediamente somme pari ad un decimo di quelle dichiarate nei Mod. F24.

- Aggiungeva alla lettera E che gli Organi della Giustizia sportiva avevano già assunto una serie di decisioni inerenti Andria Bar Srl ed i suoi tesserati per violazione di norme federali con particolare riferimento a questioni di carattere amministrativo e gestionale,

astrattamente connesse allo stato di dissesto finanziario, elencandone ben sei, a partire del C.U. n. 21/CDN del 25.9.2012 al C.U. n. 12/CDN dell'11.9.2013 (per non aver presentato la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 600.000,00= entro il 30.6.2012, con inibizione di mesi quattro al Signor Luca Vallarella, quale legale rappresentante ed un punto di penalizzazione alla Società; per la mancata attestazione del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati nei mesi di maggio e giugno 2012 nei termini stabiliti e per il deposito della falsa attestazione del 17.9.2012 attestante dati contabili inveritieri, con inibizione di mesi tre al Signor Luca Vallarella, quale legale rappresentante, e di mesi due al Signor Giuseppe Lopetuso, Presidente del collegio Sindacale e con penalizzazione di un punto ed ammenda di Euro 7.000,00=; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ai propri tesserati nei mesi da settembre a dicembre 2012 nei termini stabiliti, per aver prodotti dichiarazioni mendaci a Co.Vi.So.C. alle date del 17.12.2012 e del 18.2.2013, per aver prodotto alla Società di revisione Deloitte quietanza di pagamento ed estratti conto non veritieri dell'avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi per i mesi da settembre a dicembre 2012, con applicazione dell'inibizione di anni tre al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante e di anni due al Signor Francesco Pietrangeli, quale sindaco unico, oltre a otto punti di penalizzazione ed ammenda di Euro 40.000,00=; per non aver documentato agli organi competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative ai propri tesserati sino al febbraio 2013 nei termini stabiliti, con applicazione dell'inibizione di mesi sei al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante e di punti quattro di penalizzazione alla Società rappresentata; per non aver depositato nei termini la relazione semestrale al 31.12.2012 corredata dalla prescritta documentazione il prospetto P/A con l'indicazione del relativo rapporto né il prospetto R/I con indicazione del relativo rapporto, con applicazione dell'inibizione di mesi quattro al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante ed un'ammenda di Euro 13.000,00= alla Società rappresentata).

- Specificava nella lettera F il ruolo svolto dal Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale che, dopo l'acquisizione della partecipazione di maggioranza tramite HDX Srl rappresentata dal socio ed amministratore unico Signor Stefano Rossi, dal 14.12.2012 sino all'8.5.2014, data del fallimento, aveva svolto il ruolo di "*dominus*", amministratore di fatto, compiendo tutte le scelte della Società fallita. In questo senso, partendo dalla delibera assembleare che lo aveva nominato Presidente Onorario con tutti i poteri di rappresentanza nei rapporti istituzionali, compresa la stampa e la Lega Pro nonché con firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici, segnalava che con nota del 15.2.2013 allegata al foglio di censimento chiedeva di bloccare tutte le password di accesso all'area Società, necessarie per tesseramenti, variazioni ecc, e di inoltrare quelle nuove direttamente "al Presidente Depasquale Francesco", comunque definito "Presidente" o "Proprietario" anche dalla stampa locale senza alcuna richiesta di rettifica, e che lo stesso ebbe a seguire in prima persona la cessione del calciatore Arini ed a partecipare al calcio mercato nel periodo giugno-luglio 2013 prima dello svincolo per la mancata iscrizione. Rammentava in

proposito che il Signor Depasquale era entrato con uno schermo anche nella Società Montichiari Spa, gestendola per un paio d'anni, portandola al fallimento previa sottrazione della scritture contabili, venendo sanzionato con anni cinque di inibizione ed ammenda di Euro 50.000,00= (delibera della CDN del 28.7.2014, confermata in appello).

- Riportava poi alla lettera G gli esiti dell'attività investigativa della Polizia Giudiziaria di Andria depositata alla Procura della Repubblica di Trani, del seguente letterale tenore:

"1) Depasquale Francesco, Carmine Antonio, già Presidente onorario della Società sportiva "AS Andria Calcio Bat Srl";

2. BAVA Sergio;

3. DI TOMA Maurantonio, già amministratore unico della Società sportiva "AS Andria Calcio Bat Srl";

4. Omissis non trattandosi di soggetto tesserato;

5. Omissis non trattandosi di soggetto tesserato;

6. FUSIELLO Riccardo, già Presidente della Società sportiva "AS Andria Calcio Bat Srl";

7. VALLARELLA Luca, già amministratore unico della Società sportiva "AS Andria Calcio Bat Srl";

- 8. TROIA Sebastiano, già amministratore unico della Società sportiva "AS Andria Calcio Bat Srl"; resisi responsabili di:

- A. Gli indagati dal nr. 1 al nr. 5 della commissione dei reati di cui agli artt. 416, 640, 640 bis 646 co 3°, 482, 489 c.p., in relazione agli artt. 216 comma 1° nr. 1 e 2, 219, comma 2° n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per avere promosso e dato vita ad una associazione criminale capeggiata dal Depasquale che, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, commettendo più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata "AS Andria Bat" Società a responsabilità limitata in seno alla quale DI TOMA Maurantonio rivestiva la carica di amministratore unico, Depasquale Francesco Carmine Antonio quella di Presidente onorario ma amministratore di fatto e BAVA Sergio quella di consulente contabile, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani in data 08 maggio 2014, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, dr. Lorenzo Chieppa nel mese di marzo-aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, nonché per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituita da l'autovettura Lancia Y targata AL481BJ. Ad Andria, nel periodo compreso dal 10.12.2012 al 15.04.2013;

- B) BAVA Sergio: del reato p. e p. dagli artt. 61 c.p., n. 2, articoli 81, 110 e 482, 485 e 489 c. p., perchè, nella qualità di consulente contabile del Depasquale Francesco, Carmine Antonio, al fine di concorrere nel commettere i reati di cui agli artt. 216 comma 1° nr. 2, 219, comma 2° n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 di cui al capo A), formava più documenti falsi tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della "AS Andria Bat";

- C) FUSIELLO Riccardo: del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e 646 del c.p., per essersi procurato un ingiusto profitto, in qualità di amministratore unico della Società "Andria

Calcio Bat”, con più azioni del medesimo disegno criminoso, appropriandosi della somma di € 217.400,00 a fronte di somme da lui anticipate alla “AS Andria Bat”, contrariamente a quanto dettato dall’art. 2467 c.c., prelevamenti questi oltremodo lesivi della par condicio creditorum, in quanto effettuati in presenza di omessi versamenti sia per debiti di Ritenute IRPEF per lavoro Dipendente di maggio e Giugno 2012 per complessivi € 33.076,60 e sia per debiti IVA da Gennaio a Giugno 2012, per l’ammontare di € 201.679,69, così come rilevato dall’Organo di controllo nel Verbale del 21.08.2012.

- D) Vallarella Luca sino al 19.11.2012, Riccardo Fusiello dal 20.11.2012 al 14.12.2012 e Di Toma Maurantonio da 15.12.2012 e Francesco Depasquale quale amministratore di fatto dal 15.12.2012: Responsabili dell’ ipotesi delittuosa prevista nell’art. 10/bis del D.lgs. n. 74/2000, perché in qualità di legali Rappresentanti e/o Amministratori di fatto della Società Andria Calcio Bat Srl, Omettevano di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro max il 31.07.2013, dove la “certificazione rilasciata ai sostituiti” prevista al 1^co. dell’art. 10/bis del D.lgs. 74/2000 è provata dall’avvenuto invio dei mod. CUD/2103 ai dipendenti della AS Andria Bat Srl come raccomandate e PEC loro inviate. E) Di Toma Maurantonio e Francesco Depasquale quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, Fusiello Riccardo, Vallarella Luca e Troia Sebastiano: Responsabili dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, omettevano il versamento IVA riferito alle liquidazioni da genn./Ott. 2012 pari ad Euro 249.631,49=.

- F. Di Toma Maurantonio e Francesco De Pasquale, Responsabili dell’ipotesi delittuosa prevista, dall’art. 5 del D.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legali Rappresentanti e/o Amministratori di fatto della Società Andria Calcio Bat Srl, omettevano di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè entro il 31.12.2013.”.

- - Sempre in relazione alle risultanze del fascicolo penale, veniva anche contestata la cessione del calciatore Mariano Arini dalla Società Andria Bat Srl alla AS Avellino 1912 Srl con le argomentazioni che seguono:"

- "G.1 In data 10 gennaio 2013 il calciatore Mariano ARINI si trasferisce dalla Società Andria Bat S.r.l alla Società AS Avellino 1912 Srl per effetto di un variazione di tesseramento definitiva a titolo gratuito, sottoscritta per la Società Andria Bat Srl dal Sig. Francesco DEPASQUALE in qualità di legale rappresentante e per la Società AS Avellino, dal Sig. Walter TACCONE, in qualità di Presidente legale rappresentante. Nella stessa data il calciatore Mariano ARINI sottoscriveva in contratto economico con la Società AS Avellino Srl per le stagioni 2012/13 con compenso lordo 38.5000, 2013/14 con compenso lordo 97.500 e 2014/15 con compenso lordo 97.500.

- G.2 Dalle dichiarazioni rese dalla Sig. Francesca SGARAMELLA, relativamente alla conduzione delle trattative del calcio mercato si apprendeva che:" Ricordo che in alcune circostanze, soprattutto per quanto attiene la cessione di alcuni giocatori, il Depasquale, oltre ad aver condotto personalmente le trattative lo ha fatto in modo riservato. In particolare mi torna in mente la cessione del nostro calciatore ARINI in favore della

Società Avellino Calcio. In quella circostanza, presso la nostra sede sociale il Depasquale ha incontrato riservatamente il Presidente dell'Avellino calcio con il quale ha sottoscritto il contratto di cessione del calciatore in questione a costo zero (senza nessuna contropartita né economica né di calciatori), successivamente io ho provveduto a trasmettere in Lega Pro il contratto in questione per la registrazione”.

- G.3 La cessione non avvenne a costo zero così come ratificato in lega ma bensì per la cifra di € 80.000,00 cifra parzialmente incassata dal Depasquale su altri conti correnti personali o comunque a lui riconducibili.

- G4. Presso l'abitazione del Depasquale, durante la perquisizione delegata del 23.4.2013 veniva sequestrato un Foglio di carta A4 sul quale vi era manoscritta la seguente frase: ” 80.000 ARINI di cui 20.000 alla firma altri 60.000 con titoli a scad. Fino al 31/12/2013” riportato al punto nr. 28 del relativo verbale, mentre due dei relativi titoli in questione venivano sequestrati presso l'agenzia di Rosà della Veneto Banca. Relativamente a tali assegni, l'8 aprile 2013 con il progressivo nr. 5229 del RIT 86/2013, veniva registrata una conversazione telefonica nella quale il Presidente dell'Avellino Calcio, evidentemente in difficoltà economiche, chiedeva al Depasquale di ritirare uno dei titoli e di sostituirli con altri due scadenti posticipatamente rispetto a quello da ritirare e per fare ciò i due si accordano sul come fare anche perché il Depasquale ha la necessità di farselo girare dal DE TOMA.

- G5. In merito, ulteriori elementi di riscontro sono stati acquisiti anche dalla relazione tecnica redatta dal C.T. RIZZI la quale, proprio in merito alle distrazioni di capitali operate dal Depasquale, con un intero così riferisce: ... omissis ...

- “corre l'obbligo evidenziare, sempre in merito all'argomento “Distrazioni De Pasquale”, che dalla informativa conclusiva della PG del Commissariato PS di Andria, agli atti del P.M. (cfr. pagg 54-55), risulta che nel mercato di gennaio 2013 l'AS Andria Bat abbia ceduto all'AS Avellino il calciatore ARINI Mariano a parametro zero, quando invece in realtà il De Pasquale avesse introitato ben altra somma. Alla luce di quanto innanzi, la sottoscritta

- rappresenta di aver riscontrato tra la documentazione sequestrata il 23.04.2014 il ritrovamento dei seguenti documenti:

a) in casa di De Pasquale, è stato rinvenuto un foglio manoscritto riportante la somma da incassare per la cessione di Arini per € 80.000,00 di cui € 20.000,00 alla firma e altri € 60.000,00 con titoli a scadenza fino al 31.12.2013;

b) in casa di De Pasquale la copia del contratto depositato presso la Lega Pro della cessione di Arini avvenuta a “parametro zero;

c) presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà è stato rinvenuto copia dell'assegno n. 0746610459 tratto sulla Deutsche Bank di € 25.712,00 a firma del Dott. Alberto Iacovacci

- Amministratore Delegato dell'AS Avellino 1912 Srl - intestato alla “Holding Rent Management Srl1”; tale assegno però non risulta essere stato versato sul c/c della suddetta Società in quanto l'amministratore della stessa, tale Lisco Nicola, con mail del 10.4.2013 richiedeva che il ridetto assegno “....non venga versato l'assegno lasciato in deposito, a firma Avellino Calcio, di importo di 25.xxx euro (venticinquemila e dispari euro)

datato ieri 9/04/2013, in quanto non è possibile procedere all'incasso. Si chiede inoltre di consegnare il titolo al Sig. De Pasquale Francesco, che lo ritirerà domani in prima mattinata."

a) Presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà, in sede di sequestro, è stata acquisita la copia per verso e recto dell'assegno bancario n. 0746610458 tratto sulla Deutsche Bank di € 25.712,50 accreditato in data 05.02.2013 – valuta 08.02.2013 –sul c/c intestato alla "Holding Rent Management S.r.l."

b) I suddetti documenti sono stati estrapolati dai rispettivi plichi della documentazione sequestrata ed allegati nel (Vol. II doc. 19 pagg. 826/841).

Inoltre, in merito alla suddetta operazione di cessione del giocatore ARINI dalla intercettazioni del 8 aprile 2013 emerge che il Presidente dell'Avellino, avesse difficoltà economiche e chiedeva al Depasquale di ritirare uno dei titoli e di sostituirli con altri due scadenti posticipatamente – possibilmente tra il 20 e 10 maggio o 20 e 25 maggio, rispetto a quello da ritirare; per fare ciò i due si accordavano sul come fare anche perché il DEPASQUALE aveva la necessità di farselo girare dal DI TOMA.

Non è dato sapere se tali pagamenti poi siano stati eseguiti dal Presidente dell'AS Avellino 1912 SRL, resta comunque il fatto che il primo acconto di € 25.712,50 versato dall'AS Avellino 1912 risulti accreditato sul c/c della Holding Rent Management Srl." ... omissis ... (CFR pagg. 37 – 39 della relazione tecnica amministrativo-contabile).

- Dagli atti del deferimento risulta anche che i difensori di fiducia dei Signori Alberto Iacovacci, Walter e Massimiliano Tacconi, notiziati dell'avviso di conclusione delle indagini, hanno chiesto di essere uditi, ma che nonostante la regolare convocazione vi hanno poi rinunciato, avendo inviati i primi due delle memorie difensive, cui ha fatto seguito il suddetto deferimento.

Le memorie difensive

- Nei termini concessi è pervenuta la memoria difensiva del Dott. Alberto Iacovacci che ricalca nella sostanza quella già depositata dopo l'avviso di conclusione delle indagini.

- Il deferito sostiene che questo Tribunale sarebbe privo di *potestas iudicandi*, così come qualsiasi altro organo di giustizia Federale, in quanto sarebbe cessato dalla carica di "Amministratore delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'US Avellino 1912 Srl in data 3 luglio 2013, perdendo conseguentemente la qualifica di tesserato (nonché quella di soggetto comunque rilevante per l'ordinamento), in epoca ben antecedente al giudizio di primo grado (13 settembre 2016), al deferimento (1 luglio 2016), alla chiusura di indagini (3 maggio 2016), perfino anteriormente all'inizio delle stesse indagini (aperte il 6 agosto 2013)".

- Il Signor Walter Taccone si è limitato al deposito della memoria a seguito dell'avviso di chiusura delle indagini nella quale ha negato la commissione dei fatti addebitati.

- Nessuna memoria difensiva è pervenuta dagli altri deferiti.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Walter Taccone e l'US Avellino 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Taccone e la Società US Avellino 1912 Srl, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Taccone, sanzioni della inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società US Avellino 1912 Srl sanzione della ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Sempre all’odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

a Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione,
 a Sergio Bava, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione,
 a Mariantonio Di Toma, anni 3 (tre) di inibizione,
 a Sebastiano Troia, anni 3 (tre) di inibizione,
 a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda,
 a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda,
 a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda.

Il difensore di quest'ultimo ha illustrato la memoria difensiva e concluso affinché fosse dichiarato il difetto di *potestas iudicandi*, nulla statuendo sul merito del deferimento. Nessuno degli altri deferiti è comparso.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

A) L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Dott. Alberto Iacovacci è infondata. Tutte le argomentazioni dallo stesso sollevate sono già state oggetto di esame e respinte dopo un iniziale contrasto di orientamenti nella giurisdizione sportiva.

Sul punto è anche intervenuta la giustizia amministrativa che, con sentenza 19.3.2008 n. 2472 del T.A.R. Lazio, in riferimento al quadro normativo vigente all'epoca di "*Calciopoli*" allorché non vi era nessuna previsione in ordine all'assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi, ritenne sussistente la giurisdizione sportiva, usando anche in via analogica i principi pacificamente affermati nell'ambito dell'impiego pubblico nel quale è ammesso in via di generalità l'esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell'ipotesi sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell'impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio. L'interesse dell'ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato, pur a fronte della sicurezza che lo stesso non può chiedere una nuova iscrizione (art. 37, c. 7, NOIF, nel testo ancora vigente), deriva dalla necessità di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto.

Tale indirizzo ha poi trovato una consacrazione formale nel disposto del vigente art. 19 del CGS che così recita: "*per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono puniti...*".

È pacifico e neppure contestato dalla difesa (vedasi inciso in calce a pag. 4) che il Dott. Alberto Iacovacci ha commesso i fatti addebitatigli nel mentre ricopriva cariche sociali e come tale rientrava tra i soggetti tesserati FIGC ai sensi degli art. 36 e 37 NOIF e le successive dimissioni, per quanto antecedenti all'apertura del procedimento disciplinare, risultano inidonee ai fini di provocare la carenza della *potestas iudicandi*.

B) Passando al merito e valutando sempre la posizione del Dott. Alberto Iacovacci, che avrà rilievo anche per la posizione del Signor Depasquale, si rileva che quest'ultimo nella

memoria difensiva sopra esaminata nulla ha eccepito in ordine alle condotte contestate ed alle violazioni ascritte.

D'altronde agli atti risultano provate le seguenti circostanze:

- a) il calciatore Mariano Arini è stato ceduto dalla AS Andria Bat Srl all'US Avellino 1912 Srl in data 10.1.2013 a titolo definitivo verso un corrispettivo di Euro zero, come da contratto di cessione e da variazione di tesseramento con in calce le firme del Signor Depasquale, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante di Andria Bat Srl e del Signor Walter Tacconi, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante dell'US Avellino 1912 Srl, così come da registrazione formale (vedasi anche la testimonianza Signora Francesca Sgaramella del 26.4.2013 alla P.S. di Andria);
- b) nella stessa data il calciatore, apparentemente privo di valore di mercato, sottoscriveva un contratto con la nuova Società per tre stagioni sportive verso i corrispettivi di Euro 38.500,00= per quella in corso e di Euro 97.500,00= per ciascuna delle due successive;
- c) presso l'abitazione del Signor Depasquale sono stati sequestrati un appunto manuale nel quale accanto al nome del calciatore Arini è indicato la somma di Euro 80.000,00= con la precisazione *"di cui 20.000,00= alla firma. Altri 60.000,00= con titoli a scad. fino al 31.12.2013"*;
- d) presso la Banca Antonveneta, agenzia di Rosà, è stato rinvenuto e sequestrato assegno di Euro 27.712,00= tratto dal Dott. Alberto Iacovacci quale amministratore delegato di US Avellino 1912 Srl intestato a Holding Rent Management Srl (Società riconducibile al Signor Depasquale), non versato in conto a seguito di una mail del 10.4.2013 che ne chiedeva il ritiro per carenza di fondi e di una telefonata intercettata dello stesso tenore apparentemente intercorsa tra il legale rappresentante della Società acquirente ed il Signor Depasquale;
- e) presso tale banca veniva sequestrato altro assegno di pari importo tratto dall'amministratore delegato di US Avellino Srl su un conto Deutsche Bank in data 31.1.2013, sempre a favore di Holding Rent Management Srl già versato in conto in data 9.2.2013 e risultante dall'estratto conto.

Ne consegue che il contratto di cessione gratuita del calciatore Arini è relativamente simulato, dissimulando una cessione onerosa verso il corrispettivo di Euro 80.000,00= pagato in *"nero"* ed a tale operazione hanno concorso oltre al Signor Walter Taccone (che ha patteggiato) i Signori Depasquale e il Dott. Alberto Iacovacci, emittente dei titoli suddetti, quindi a conoscenza della simulazione, che risulterebbero versati a Società terza, estranea ai rapporti negoziali di US Avellino 1912 Srl e privi di causa.

Tale condotta, oltre ai principi generali in tema di probità e rettitudine, viola l'art. 8, c. 1 e 2, del CGS che vieta la falsificazione di documenti utili al controllo dell'attività gestionale amministrativa ed obbliga alla collaborazione con tali organi nonché viola l'art. 10, c. 2° del CGS sulla correttezza delle cessioni di contratto di calciatori ed infine anche viola l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria.

L'assenza di precedenti disciplinari ed il ruolo di concorrente nella fase esecutiva dell'operazione dissimulata, da ascrivere in via principale ai due ideatori della stessa,

consente di contenere la sanzione in quella dell'inibizione di mesi tre e dell'ammenda di Euro 12.000,00=.

C) Le posizioni dei Signori Riccardo Fusillo, Sebastiano Troia, Luca Vallarella, vengono trattate congiuntamente per ragioni temporali rispetto alle tre che seguiranno ed anche per la loro connessione.

L'ampia attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale, avvalendosi in gran parte delle risultanze del procedimento penale in corso, come sopra sunteggiata a sostegno del deferimento, risulta confermata dalle allegazioni documentali nel silenzio di tutti i deferiti che hanno ricoperto ruoli a favore di Andria Bat Srl.

Come anticipato, il Signor Fusillo ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Andria Bat Srl dal 20.12.2010 al 19.4.2012 e di amministratore unico dal 19.11.2012 al 14.12.2012 ed è stato il socio di riferimento dal 10.12.2010 al 19.12.2012, ha poi svolto il duplice ruolo di amministratore unico e Presidente dell'AS Andria Bat Srl dal 19 novembre al 14 dicembre 2012; il Signor Luca Vallarella ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dal 12 aprile al 19 novembre 2012 ed il Signor Troia ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato nella stagione sportiva 2011/2012.

Costoro nella loro qualità di dirigenti del sodalizio, dotati di responsabilità gestorie, hanno pacificamente commesso gli addebiti di cui al deferimento ed in particolare tutti e tre, violando i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), hanno concorso in condotte dirette ad eludere la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché ad alterare la corretta gestione della Società (art. 19 Statuto FIGC), con riferimento all'aver omesso il versamento Iva riferito alla liquidazione da gennaio ad ottobre 2012 pari a Euro 249.631,49=. I primi due (Fusiello e Vallarella) hanno altresì omesso di effettuare i versamenti di ritenute Irpef ai lavoratori dipendenti riferite al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di Euro 96.304,24=, cui vanno aggiunti Euro 1.495,55= per addizionali Irpef regionali e comunali, per un totale di Euro 97.799,79= in scadenza al 31.7.2013.

Tali responsabilità non sono loro ascritte in ragione del mero ruolo gestorio ricoperto in seno alla Società, bensì per la colpevolezza dei loro comportamenti tenuti come tesserati e rilevanti sul piano sportivo.

Il mancato pagamento di debiti erariali (versamento Iva e ritenute d'imposta Irpef) costituisce condotta caratterizzata da particolare disapprovazione nell'ordinamento sportivo, tanto da essere anche penalmente sanzionata.

Passando all'apparato sanzionatorio questo Tribunale concorda con le richieste della Procura in relazione ai Signori Fusiello e Vallarella, parendo giustificato, pur a parità di due condotte disciplinarmente rilevanti, la modesta variazione afflittiva in ragione dei diversi ruoli e dei tempi in cui sono stati ricoperti (due anni di inibizione ed Euro 10.000,00= di ammenda per il primo; 18 mesi di inibizione ed Euro 5.000,00= di ammenda per il secondo), mentre rileva l'eccessiva entità di quella richiesta a carico del Signor Troia. Quest'ultimo, rimasto amministratore delegato per una sola stagione, ha un solo addebito, coincidente con il primo dei due ascritti ai Signori Fusiello e Vallarella. Per tale ragione

ritiene di dover irrogare la sola sanzione dell'inibizione per anni uno unitamente ad un'ammenda di Euro 3.000,00=.

D) Anche le posizioni dei Signori Depasquale, Di Toma, Bava sono oggetto di trattazione congiunta per le ragioni già sopra esposte.

In relazione al Signor Depasquale per gli addebiti distinti dalle lettere p) e q) riferiti alla cessione del calciatore Arini si rimanda per la loro fondatezza a quanto già esposto per la posizione del Dott. Iacovacci.

Del pari fondati sono tutti i residui 7 addebiti (tutti comuni anche al Signor Di Toma e dei quali 4 comuni anche al Signor Bava) che hanno concorso alla loro causazione in relazione agli specifici ruoli ricoperti.

Anzitutto occorre precisare, pur in assenza di alcuna difesa, che il Signor Depasquale (come avvenuto nel precedente citato dalla Procura Federale), aldilà di talune risultanze formale (in quanto non concordi) è stato il vero amministratore di fatto e proprietario del sodalizio dal 29.11.2012, data nella quale il Signor Fusiello ha ceduto il proprio pacchetto azionario del valore nomina di Euro 60.277,80= (pari al 98,31%) alla Società HDX Srl rappresentata dal socio e amministratore unico Signor Stefano Rossi verso un corrispettivo di Euro 150.000,00=.

Ed invero il giorno successivo all'acquisto HDX Srl ha nominato amministratore unico il Signor Depasquale, in quale in tale veste ha partecipato alle assemblee di AS Andria Bat Srl.

In data 14.12.2013 l'assemblea di detta Società, nel nominare il Signor Di Toma come amministratore unico con conferimento dei soli poteri di ordinaria amministrazione, ha contestualmente nominato il Signor Depasquale quale Presidente onorario conferendogli i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro nonché la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici. Da allora il Signor Depasquale ha agito in qualità di Presidente effettivo e di legale rappresentante della Società sportiva e di "*dominus*" della stessa, formando contratti con tale dicitura, tenendo rapporti con Lega Pro, compiendo reiterati atti gestionali (si pensi alla password necessaria per la variazione dei tesseramenti a lui intestata come Presidente o quanto dichiarato dalla ex segretaria Signora Francesca Sgaramella). In questo quadro esiste pacificamente la sua soggezione alla giurisdizione Federale.

Quanto agli addebiti di cui alle lettere j) ed l) del deferimento è pacifico che dal mese di marzo-aprile 2014 siano state sottratte le scritture contabili obbligatorie, rendendo impossibile i controlli degli organi federali e la ricostruzione del patrimonio e degli affari. La Co.Vi.So.C. nel verbale ispettivo del 4.4.2013 dava conto che, nonostante fosse stata concordata la data dell'accesso, si era presentato un legale ch'ebbe a consegnare esclusivamente la visura camerale della Società e copia del verbale assembleare del 14.12.2012, rendendo impossibile ogni controllo al fine di verificare la correttezza dei documenti e delle informative rese dal Signor Di Toma in data 17.12.2012 e 18.2.2013 alla Deloitte & Touche, attestanti i pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti dal sodalizio ai propri tesserati con riferimento alle mensilità da

settembre a dicembre 2012 (in realtà da una verifica incrociata presso Inps ed Agenzia delle Entrate è poi emerso che i versamenti effettivi sono risultati pari ad un decimo circa rispetto a quelli asseriti e documentati con i mod F24). Le condotte di sottrazione della contabilità e di aver deliberatamente redatto e fornito documenti non veritieri ascrivibili all'amministratore di fatto (Signor Depasquale), all'amministratore di diritto (Signor Di Toma) ed al dirigente indicato come responsabile gestionale (Signor Sergio Bava), oltre a violare i doveri generali di probità, rettitudine di cui all'art. art. 1, c 1, del CGS, costituiscono violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS per il quale l'illecito amministrativo si sostanzia nella mancata produzione, nell'alterazione, nella falsificazione dei documenti contabili nonché nell'elusione dei controlli in materia gestionale ed economica ed infine violano anche l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria che pretende la tenuta di una contabilità aggiornata e veritiera.

Quanto all'addebito di cui alla lettera k), ascritto ai Signori Depasquale, Di Toma e Bava, esso deriva dalla distrazione dalla liquidità societaria della somma di Euro 145.514,00= e di un'autovettura Lancia Y targata AL481BJ. Ed è il frutto delle risultanze delle indagini penali ed in particolare del rapporto depositato dalla Polizia Giudiziaria di Andria in data 30.11.2015 presso la Procura delle Repubblica di Trani, fatte proprie dalla Procura Federale. Tali condotte distrattive, oltre a violare i doveri generali di probità, rettitudine di cui all'art. art. 1, c 1, del CGS, costituiscono violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS per il quale l'illecito amministrativo si sostanzia anche nell'attività distrattiva e violano altresì l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria.

Quanto all'addebito di cui alla lettera m), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, deriva dall'omesso versamento di ritenute Irpef ai lavoratori dipendenti riferite al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di Euro 96.304,24=, cui vanno aggiunti Euro 1.495,55= per addizionali Irpef regionali e comunali, per un totale di Euro 97.799,79= in scadenza al 31.7.2013, così come anche contestato ai precedenti tre deferiti in ragione dell'ambito temporale di riferimento. Tale omissione, provata documentalmente ed accertata da Co.Vi.So.C., oltre a violare nuovamente i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), costituisce condotta diretta ad eludere la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché ad alterare la corretta gestione della Società sportive (art. 19 Statuto FIGC).

Quanto all'addebito di cui alla lettera n), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, esso deriva dall'omesso versamento Iva riferito alla liquidazione da gennaio ad ottobre 2012 pari a Euro 249.631,49=, pure contestato sempre per ragioni temporali anche ai Signori Fusiello e Vallarella. Anche per questo vi è prova dalle risultanze dei controlli della Co.Vi.So.C. Tale condotta, oltre a violare i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), costituisce a sua volta illecito amministrativo eludendo la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché alterando la corretta gestione della Società (art. 19 Statuto FIGC).

Quanto all'addebito della lettera o), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, acclarato dalle ispezioni Co.Vi.So.C., esso deriva dall'omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa all'esercizio 2012 nei termini di legge e cioè entro il 31.12.2013. Non può dubitarsi

che tale omissione, coerente con la sottrazione delle scritture contabili, oltre a violare nuovamente i soliti principi generali, costituisce un grave e peculiare illecito amministrativo e nega in radice la possibilità di una corretta gestione amministrativa e contabile del sodalizio.

Quanto all'addebito della lettera r), emerge dagli atti del deferimento e dalle singole incolpazioni (così come dai precedenti provvedimenti sanzionatori di cui si è riferito) che i tre deferiti (Signori Depasquale, Di Toma e Bava), tutti egualmente tenuti al rispetto dei precetti federali, si sono associati al fine di commettere in un disegno univoco e convergente, attraverso la sottrazione delle scritture contabili, gli illeciti descritti di apparente bancarotta fraudolenta, di potenziale rilevanza anche penale, in aperto contrasto con il disposto di cui all'art. 9 del CGS

Ne consegue che il Signor Depasquale, con un insieme di condotte gravi, plurime e reiterate in spregio ai precetti federali ed in un consistente lasso temporale, ha volontariamente cagionato il grave dissesto economico-patrimoniale di AS Andria Bat Srl, con depauperamento dell'impresa in ragione della sottrazione di risorse per scopi estranei al soddisfacimento di esigenze proprie della Società sportiva, portando la stessa in uno stato di grave ed irreversibile insolvenza ed all'inevitabile fallimento.

I Signori Di Toma e Bava hanno concorso con lo stesso, nella rispettiva veste sopra enucleata, per quanto attiene alle commissioni dei singoli addebiti loro ascritti.

Passando all'apparato sanzionatorio, questo Tribunale non concorda su nessuna delle richieste della Procura Federale per questi tre deferiti.

In particolare ritiene che, alla luce dei precedenti sanzionatori che hanno visto coinvolto il Signor Depasquale con applicazione già avvenuta del massimo dell'inibizione quinquennale (C.U. n. 2/CDN del 24.7.2004 in relazione al suo rapporto con AC Montichiari Spa, confermata in sede di appello con C.U. n. 005/CFA del 28.7.2014) e della particolare gravità degli attuali illeciti disciplinari, il cui disvalore è di piena evidenza, stavolta vada applicato oltre al massimo della sanzione inibitoria (anni 5) anche la preclusione della permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Per quanto riguarda le sanzioni richieste a carico dei Signori Di Toma (anni 3 di inibizione) e Bava (anni 4 e mesi 6 di inibizione), le stesse appaiono illogiche ed incoerenti sia in ragione del diverso ruolo assunto dai due deferiti sia, in particolare, in ragione degli addebiti loro ascritti.

Ed invero al Signor Di Toma, amministratore unico dell'AS Andria Bat Srl dal 14 dicembre 2012 all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), sono addebitate 7 delle 9 condotte illecite ascritte al Signor Depasquale (esattamente quelle delle lettere j, k, l, m, n, o, r), mentre la Signor Bava, responsabile gestionale dall'8.2.2013 all'8.5.2014 (e mai amministratore), sono addebitate solo 4 delle 9 condotte illecite ascritte al Signor Depasquale (esattamente quelle delle lettere j, k, l, r).

Per l'effetto questo Tribunale ritiene di dover esattamente invertire le richieste e così di irrogare al Signor Di Toma la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 6 ed al Signor Bava la sanzioni di anni 3 di inibizione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) al Signor Walter Taccone e dell'ammenda di Euro 20.000,00= (Euro ventimila/00) a carico dell'US Avellino 1912 Srl.

Irroga altresì le seguenti sanzioni:

a Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC;

a Mariantonio Di Toma, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione;

a Sergio Bava, anni 3 (tre) di inibizione;

a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda;

a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda;

a Sebastiano Troia, anni 1 (uno) di inibizione e Euro 3.000,00= (Euro tremila/00) di ammenda;

a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda.

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dall'8.2.2007 al 4.6.2013), GIULIO DI PALMA (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 17.6.2013 al 15.10.2014), GAUDIANO CAPONE (Procuratore speciale della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento) - (Fallimento Società Pol. Nuova Campobasso Srl) - (nota n. 249/375 pf15-16 AM/sds del 6.7.2016).

Il deferimento

- Con provvedimento dell'8 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale, Sezione Disciplinare:

"1) Ferruccio CAPONE

1.a) in qualità di Amministratore Unico della Società dall'8.2.2007 al 4.6.2013, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2013/14, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa, nonché per avere sottratto alla Società la somma di Euro 200.000,00= mai restituita e per avere contabilizzato ricavi da sponsorizzazione fittizi che hanno generato crediti inesistenti verso Società a sé riconducibili, occultando così la reale situazione di disavanzo patrimoniale sin dall'esercizio 2009/2010 ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2 e G3;

1.b) in qualità di socio di riferimento della Società fino al 4 giugno 2013 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e

dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere ricapitalizzato la Società, assumendo delibere contrarie al disposto degli artt. 2482 bis e 2482 ter del codice civile, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, G1, G2 E G3;

2) Gaudiano CAPONE, procuratore speciale della Società dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E3, E4, E5, F2 e F6;

3) Giulio DI PALMA

3.a) in qualità di Amministratore Unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per non aver richiesto tempestivamente ai soci la ricapitalizzazione della Società ed aver contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa, nonché per aver richiesto la dichiarazione di fallimento in proprio, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E5,H1 e H2;

3.b) in qualità di socio di riferimento della Società - in quanto amministratore e socio unico della Società Antalica Srl titolare del 51% delle quote di Polisportiva Nuova Campobasso Srl- dal 4.6.2013 fino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS per non aver ricapitalizzato la Società ed aver così contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa."

- A sostegno del deferimento Il Procuratore Federale Aggiunto riferiva anzitutto che l'attività di indagine provocata dal fallimento della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl si era conclusa dopo la concessione di due proroghe e che tale chiusura era stata portata a conoscenza sia del Procuratore Generale per lo Sport che dei tre soggetti deferiti a mezzo corriere nelle loro residenze (il terzo Di Palma per compiuta giacenza del plico). I deferiti Ferruccio e Gaudiano Capone avevano richiesto, tramite difensore, l'audizione finalizzata a proporre l'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS, cui avevano poi rinunciato, mentre nessuna attività difensiva era stata espletata da Di Palma.

- Narra di seguito che il Signor Ferruccio Capone rilevava la Società nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e che da quella successiva la Società militò in serie D, giungendo al terzo posto e perdendo la finale play-off per il passaggio alla categoria superiore e restandovi sino alla stagione 2010/2011, militando poi nel campionato professionistico di Lega Pro, Seconda Divisione, dalla stagione 2011/2012 ed in quella

successiva (malgrado avesse patito 2 punti di penalizzazione in quanto al controllo della Co.Vi.So.C. dell'11.7.2012 risultava non possedere i criteri legali ed economico-finanziari per l'ottenimento della licenza nazionale per l'ammissione al campionato, dal quale venne originariamente esclusa, salvo poi ottenere la riammissione a seguito di ricorso).

- Riferiva poi che a seguito di altra ispezione della Co.Vi.So.C. del 10.7.2013, il Consiglio Federale con delibera di cui al C.U. n. 19/A pubblicato il 19.7.2013, prendeva atto della intervenuta mancata concessione della licenza nazionale 2013/2014 (senza che fosse stato interposto ricorso) e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione, cui faceva seguito il C.U. n. 35/A del 24.7.2013 con il quale il Presidente Federale disponeva lo svincolo d'autorità dei tesserati della Società Polisportiva Nuova Campobasso Calcio Srl ed il C.U. n. 273/A dell'11.2.2016 con il quale, preso atto dell'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento (chiesto dal liquidatore giudiziale della Società Dott. Ernesto D'Elisa, che era stato nominato a seguito di istanza formulata il 21.10.2013 del Signor Di Palma, all'epoca amministratore unico), provvedeva alla revoca dell'affiliazione, anche se detta Società è rimasta inattiva dalla stagione 2013/2014, senza neppure depositare alcun foglio di censimento presso la competente Lega.

- Indicava al punto A quali erano stati gli organi direttivi della Società nell'ambiente sportivo e al punto B quali gli organi amministrativi della stessa, precisando al punto C che le quote sociali, appartenenti dal 2007 al 2013 a FC Sporting Srl, di cui erano soci i Signori Capone (tra i quali Ferruccio con il 28% ed il ruolo di amministratore unico e Gaudiano con il 24%) erano state cedute in data 4.6.2013 per il 51% a Antalica Srl, di cui il Signor Di Palma era amministratore e socio unico.

- Segnalava al punto D che dall'esame dei bilanci risultava che la gestione della Polisportiva Nova Campobasso Calcio Srl in capo ai Signori Capone aveva prodotto sempre risultati negativi, con ricavi sistematicamente inferiori ai costi nonostante fossero contabilizzati ricavi da sponsorizzazione fittizi con emissione di fatture ad altre Società di riferimento dei Signori Capone, mai onorate. In particolare il bilancio al 30 giugno 2010 evidenziava una perdita di Euro 31.871,00= e quello al giugno dell'anno successivo altra perdita di Euro 37.949,00=, al punto che il Collegio sindacale con relazione del 2.11.2011 rilevava una situazione squilibrata in ragione delle complessiva situazione debitoria rispetto ai crediti, con particolare riferimento alla presenza di debiti erariali e previdenziali. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2012 evidenziava un'ulteriore perdita di Euro 59.724,00= ed un deficit patrimoniale di Euro 47.960,00=, con un incremento dei costi di Euro 200.000,00= a parità di ricavi. Inoltre non risultava adempiuto l'obbligo del Signor Ferruccio Capone di rimborsare la somma di Euro 200.000,00= alle casse sociali, assunto nell'assemblea dei soci del 12.12.2011. La semestrale del 31.12.2012 segnalava una perdita di Euro 747.080,00= riconducibile per Euro 613.000,00= alla svalutazione dei crediti verso le Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone operata in ragione della fittizietà delle sponsorizzazioni. Il bilancio chiuso al 30.6.2013 non risultava neppure depositato presso il registro delle imprese. Nel triennio dal 2010 al 2012 i soli debiti nei confronti dell'erario si erano incrementati passando da Euro 770.231,00= al 30.6.2010 a

Euro 1.051.124,00= al 30.6.2012. Anche solo dal bilancio chiuso al 30.6.2011 le perdite intaccavano oltre il terzo del capitale sociale (che era di Euro 100.000,00=) con la necessità di assumere le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter Codice Civile ed alla data del 30.6.2012 il capitale sociale era integralmente perso senza che l'amministratore unico, Signor Ferruccio Capone, adempisse agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c. con l'effetto di lasciare in vita la Società incrementando il disavanzo patrimoniale.

- Rammentava di seguito al punto E i controlli sulla gestione eseguiti da Co.Vi.So.C. con ispezioni in data 29.11.2011 (non idoneità struttura amministrativa, mancato aggiornamento contabilità, situazione economico-finanziaria non attendibile in quanto priva delle scritture contabili, posizione debitoria verso l'erario di Euro 680.000,00=, perdita di esercizio al 31-6-2011 di Euro 20.022,16= portata a nuovo e patrimonio netto di Euro 29.691,00= rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis c.c.), in data 30.4.2012 (gli stipendi pagati erano fermi a dicembre 2011, non risultavano versati gli emolumenti del primo trimestre 2012 né le relative ritenute erariali e previdenziali, dalla data della precedente ispezione non risultava rispettata alcuna scadenza della rateizzazione in essere per i debiti erariali, le eccedenze di indebitamento rispetto ai parametri, il bilancio d'esercizio chiuso al 30.6.2011 evidenziava una perdita di Euro 37.949,00= portata a nuovo ed un patrimonio netto di Euro 11.763,00=, realizzando la fattispecie di cui all'art. 2482 bis c.c., l'amministratore unico risultava debitore della somma di Euro 209.242,00= somma che si era impegnato a versare alle casse sociali entro il 30.5.2012), in data 24.10.2012 (la struttura amministrativa, per il cambio di consulenti, non consentiva giudizio compiuto, la contabilità era aggiornata al 31.3.2012, gli emolumenti erano stati corrisposti sino a agosto 2012, era stata ottenuta rateizzazione erariale di Euro 722.340,27= con decadenza a seguito del pagamento della sola prima rata, i parametri evidenziavano eccedenza di indebitamento di Euro 1.08.263,00=, la bozza di bilancio al 30.6.2012, non ancora approvata, riportava una perdita di Euro 61.604,00=, confermativa delle condizioni di cui all'art. 2482 ter c.c., permaneva il debito dell'amministratore unico nei confronti della Società, emergeva l'inesistenza di crediti per sponsorizzazioni di anni precedenti verso Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone per oltre Euro 300.000,00=), in data 21.2.2013 (criticità nella tenuta della contabilità per ulteriore cambio consulente, assenza bozza di bilancio al 30.6.2012, l'ultimo verbale trascritto dal collegio sindacale risaliva al 26.3.2012, la situazione contabile al 31.12.2012 presentava sbilancio negativo di Euro 243.468,00= tale da rendere indifferibile l'intervento dei soci per ripianare le perdite, la situazione economica-patrimoniale provvisoria al 30.6.2012 presentava una perdita di esercizio di Euro 61.604,00= che rideterminava le condizioni di applicazione di cui all'art. 2482 ter c.c., i due parametri evidenziavano rispettivamente un deficit patrimoniale di Euro 205.906,22= ed un eccedenza di indebitamento di Euro 1.431.521,00=, risultava il solo debito dell'amministratore unico e di Società di suo riferimento per oltre Euro 283.983,00=, emergevano strani crediti verso altri, i debiti tributari e previdenziali ammontavano a complessivi Euro 1.310.968,36=, gli stipendi erano pagati sino a dicembre 2012) e 20.6.2013 (criticità nella tenuta della contabilità e sua inattendibilità, non conciliabilità con alcuni saldi risultanti dal bilancio al 30.6.2012, i vari parametri erano negativi evidenziando

rispettivamente un patrimonio netto negativo di Euro 795.040,00= ed un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.346.256,00=, i debiti tributari ammontavano a Euro 1.231.028,00=, gli stipendi erano pagati al 31.12.2012, il credito della Società verso l'amministratore unico era stato azzerato mediante parziale compensazione con un debito verso lo stesso amministratore e in parte con iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva).

- Informava al punto F che a seguito delle violazioni disciplinari inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria, gli Organi di Giustizia sportiva, in epoca antecedente al fallimento, avevano provveduto a sanzionare la Società, i suoi legali rappresentanti ed altri tesserati mediante sei procedimenti. In particolare con C.U. n. 70/CDN del 29.3.2011 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi due e giorni 20 ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 (omesso versamento degli emolumenti dell'ultimo trimestre 2010 nei termini di regolamento nonché omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi a detti emolumenti); con C.U. n. 18 del 20.9.2012 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di giorni 40 ed ha posto a carico della Società l'ammenda di Euro 3.340,00= (per non aver provveduto a sanare entro il termine del 31.12.2011 uno dei requisiti previsto dal sistema delle licenze nazionali ed in particolare la mancata trasmissione dei dati di illuminazione); con C.U. n. 21 del 25.9.2012 l'allora CDN aveva sanzionato il Signor Ferruccio Capone con l'inibizione di mesi quattro e inflitto alla Società la sanzione di due punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 (per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2012 al deposito presso la Lega Pro dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di Euro 300.000,00= e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito Iva relativo ai periodi di imposta dal 2005 al 2010 e del debito Irap per i periodi di imposta dal luglio 2007 al giugno 2009); con C.U. n. 59 del 16.1.2013 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone la sanzione dell'inibizione di un mese ed alla Società quella dell'ammenda di Euro 10.000,00= (per non aver provveduto entro il termine del 20.6.2012 al deposito del documento licenza di cui all'art. 68 TULPS relativo allo stadio "*Nuovo Romagnoli*" di Campobasso; con C.U. n. 70 del 4.3.2013 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi uno ed alla Società l'ammenda di Euro 3.000,00= (per aver indotto un calciatore a rinunciare ai compensi contrattuali relative alle mensilità maturate nell'ultimo trimestre del 2011 subordinando tale rinuncia alla risoluzione consensuale della cessione del contratto a titolo temporaneo con la predetta Società); con C.U. n. 103 del 20.6.2013 l'allora CDN aveva inflitto a Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi quattro, al Signor Gaudiano Capone l'inibizione di mesi sei, al Signor Nicola Iarino l'inibizione di mesi due, alla Società la penalizzazione di due punti da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e l'ammenda di Euro 7.000,00= (il primo per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per i mesi di gennaio e febbraio 2013 nei termini di regolamento, ed il secondo ed il terzo per

aver prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veritiera per la parte contributi Inps sempre relativi a dette mensilità).

- Riferiva al punto G che il Signor Ferruccio Capone era stato amministratore unico della Polisportiva Nuova Campobasso Calcio Srl dal 25.5.2007 a 17.6.2013, nonché socio di riferimento sino a tutto il 4.6.2013, data nella quale ha ceduto il 51% delle quote ad Antalica Srl, di cui era amministratore e socio unico il Signor Di Palma e che risultava contabilizzata come anticipazione dell'amministratore Ferruccio Capone la somma di Euro 200.00,00= ad inizio stagione 2010/2011 versata sul conto corrente della Società ma restituita allo stesso nel corso della stagione senonché, dopo lo svincolo della garanzia, l'importo della contro-garanzia di Euro 200.000,00= era stato restituito direttamente al Signor Ferruccio Capone, che fra l'altro si era impegnato in modo formale a restituire tale somma alla Società entro il 31.5.2012. Tale credito societario era poi stato azzerato in parte mediante compensazione con un debito nei confronti dell'amministratore unico e in parte con iscrizione a bilancio di una sopravvenienza passiva. I crediti verso la Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone per Euro 283.983,00= non erano mai stati oggetto di tentativi di recupero forzoso e erano stati svalutati al 31.12.2013 ma non dovevano essere iscritti a bilancio visto che si trattava di sponsorizzazione fittizie.

- Riferiva al punto H che il Signor Giulio Di Palma era stato amministratore unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014 nonché socio di riferimento in quanto amministratore e socio unico di Antalica Srl titolare del 51% delle quote di detta Società sportiva dal 4.6.2013 alla data del fallimento. Come anticipato, il Di Palma, nonostante già alla data del bilancio chiuso al 30.6.2012 ricorressero le condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c., non svolgeva alcun intervento sul capitale sociale volto a far fronte alla situazione debitoria né aveva provveduto ad iscrivere la Società al campionato di Lega Pro (né ad altri) per la stagione sportiva 2013/2014, cagionando lo svincolo di tutti calciatori tesserati.

Le memorie difensive.

Nei termini assegnati hanno presentato separate memorie difensive in data 10.9.2016 i deferiti Ferruccio e Gaudio Capone nelle quali hanno eccepito l'impossibilità e l'illegittimità di un'automatica ed acritica applicazione del disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF sulla base del solo dato oggettivo costituito dall'aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria di fallimento e/o nel biennio precedente, risultando imprescindibile la necessità di individuare ed accertare i profili di colpa nei confronti degli amministratori, senza deroghe di sorta ai comuni criteri in materia di onere della prova, richiamando il parere interpretativo del 28.6.2007 reso dalla Corte Federale ed alcune decisioni di organo sportivi che l'avevano recepito.

Nel prosieguo delle memorie i Signori Capone sostenevano che non avevano profittato della loro posizione in seno alla Società sportiva per trarne beneficio personale, anzi che avevano profuso a favore della stessa ingenti risorse finanziarie e affermavano che *"non è dato rinvenire alcun riscontro probatorio alle formulazioni colpevoliste di cui è causa, incentrate solo ed esclusivamente sulla ragionieristica ed apodittica elencazione di una serie di non meglio precisate condotte depauperative e/o addirittura, distrattive sfornite di qualunque supporto obiettivo e documentale"*.

Concludevano chiedendo il proscioglimento o, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima dell'art. 19, comma 1 CGS, con richiesta di audizione e di produrre memorie e/o documenti, indicare mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, i Sig.ri Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzioni della inibizione per mesi 60 (sessanta) e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Sig. Gaudiano Capone, sanzioni della inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a anni 2 (due) e € 6.667,00 (Euro seimilaseicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Sempre all'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di 2 (due) anni di inibizione e dell'ammenda di Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) a carico del Signor Giulio Di Palma, che non è comparso né ha depositato atti difensivi.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Entrambe le incolpazioni, strettamente correlate, risultano provate documentalmente.

Secondo il parere interpretativo della Corte di Giustizia Federale datato 28.6.2007, che era stato richiamato anche nelle memorie difensive dei Signori Capone, la preclusione di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento in merito al quale non vi è motivo di derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza della determinazione del dissesto della società, ma può ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Da tale parere sono stati tratti due distinti, ancorché connessi, principi: i) la Federazione non può sulla base del solo dato costituito dalla decozione della Società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, ma deve provare l'esistenza di condotte colpose; ii) dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili da punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali (Lodo arbitrale TNAS del 15.2.2012 Spatola/FIGC; da ultimo confermato nel C.U. n. 129 del 20.5.2016 Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite caso Signor Fantinel).

Richiamati i suddetti principi e passando al caso concreto risulta agevole individuare i comportamenti colpevoli assunti dal Signor Di Palma nello svolgimento del suo ruolo gestorio della Società sportiva.

Costui è stato amministratore unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014 nonché socio di riferimento della stessa in quanto amministratore e socio unico di Antalica Srl, partecipe del 51% della Polisportiva Nuova Campobasso Srl dal 4.6.2013 al fallimento.

Orbene, all'atto dell'assunzione dell'incarico, la Società sportiva già versava nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e 2483 ter c.c. per effetto del bilancio chiuso al 30.6.2012 al punto che nella prima successiva ispezione della Co.Vi.So.C. del 20.6.2013 veniva rilevata una forte criticità nella tenuta della contabilità e dei libri sociali e fiscali, non risultando conciliabili i saldi dell'esercizio chiuso l'anno precedente, il patrimonio netto al 31.12.2012 risultava negativo di Euro 795.040,00=, emergeva un incremento delle perdite in formazione, il parametro P/A risultava negativo per effetto del patrimonio netto sopra

indicato, il parametro R/I presentava un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.346.256,00=, i debiti tributari ammontavano a Euro 1.2231.028,00=, essendo la Società decaduta dal piano di rientro, gli stipendi dei tesserati risultavano pagati al dicembre 2012, il credito nei confronti del precedente amministratore unico di euro 209.243,69= risultava azzerato con la delibera assembleare del 25.3.2013 di cui si è già riferito.

Senonché il Signor Di Palma, perfettamente consapevole ed edotto dei risultati negativi di bilancio, della drammatica situazione patrimoniale, delle precedenti ispezioni Co.Vi.So.C., delle delibere assembleari, delle relazioni del Collegio Sindacale, delle precedenti sanzioni disciplinari a carico degli ex amministratori e della loro causali amministrative, e così via già all'atto dell'assunzione della carica e dell'acquisto della maggioranza della partecipazione sociale, lungi dal porre in essere le necessarie attività di ripianamento delle passività e di ricostituzione del capitale sociale secondo criteri di corretta gestione, rimaneva completamente inerte, finendo oggettivamente per l'aggravare ulteriormente il dissesto per effetto dell'incremento dell'esposizione debitoria e della perdita dei tesserati. Tale inerzia si è spinta al punto che neppure risulta depositato il bilancio chiuso al 30.6.2013 che avrebbe evidenziato un ulteriore squilibrio economico-finanziario rispetto a quello dell'anno prima.

Ne conseguiva che con C.U. n. 19 del 19.7.2013 il Consiglio Federale accertava la mancanza in capo alla Società sportiva dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di lega Pro, 2° Divisione, senza che fosse presentato ricorso e successivamente con C.U. n. 35 del 24.7.2013 il Presidente Federale disponeva d'autorità lo svincolo dei tesserati della Polisportiva Nuovo Campobasso Srl

Pertanto dalla stagione sportiva 2013/2014 la Società sportiva è rimasta inattiva.

Solo in data 21.10.2013, tardivamente rispetto agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c., il Signor Di Palma ha presentato al Tribunale di Campobasso istanza per la nomina di un liquidatore giudiziale e per l'anticipato scioglimento della Società, al quale, preso contezza della situazione economica-patrimoniale, non è restato che proporre istanza di fallimento in proprio in data 11.3.2015, provocando l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento della Polisportiva Nuovo Campobasso in data 8.5.2015 e la successiva revoca dell'affiliazione Federale.

Se ne deduce che il Signor Di Palma, pur resosi consapevolmente acquirente di una Società sportiva in grave dissesto, nella quale da almeno un paio d'anni la struttura dei costi risultava inadeguata rispetto ai ricavi, generando continuamente maggiori perdite, ha a sua volta violato nella duplice veste di amministratore unico, come tale dirigente di Società assoggettato al disposto dell'art. 21 NOIF ed anche di socio maggioritario, i principi della corretta gestione della Società calcistiche di cui all'art. 19 Statuto FIGC nonché gli obblighi generali di probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS

La responsabilità del Signor Di Palma non è dunque affermata sulla base del solo dato formale della qualità di amministratore dallo stesso rivestita sia pur solo per alcuni mesi nella Società prima della liquidazione giudiziale e della dichiarazione di fallimento, ma sul presupposto sostanziale che lo stesso ha compiuto atti gestionali scorretti.

In tale novero vanno ad esempio iscritti i mancati pagamenti dei debiti erariali, che è condotta caratterizzata da particolare disapprovazione dall'ordinamento giuridico ed ancora il mancato deposito del bilancio e la tenuta di una contabilità irregolare, venendo meno ad obblighi di veridicità e trasparenza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società ed infine il mancato ripianamento della carenza patrimoniale ed il mancato superamento della situazione prevista dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. che certo ha aggravato il dissesto della Società.

Si tratta di condotte addebitabili al Signor Di Palma sintomatiche di irregolarità gravi e sistematiche che hanno cagionato grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l'ordinamento Federale.

In questo quadro la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale è meritevole di condivisione, risultando equa in ragione delle infrazioni disciplinari ascrivibili al Signor Di Palma ed anche proporzionata rispetto alle maggiori sanzioni utilizzate come pena base nei confronti dei Signori Capone, che poi hanno goduto della riduzione per il beneficio del patteggiamento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della inibizione di mesi 40 (quaranta) e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Ferruccio Capone e dell'inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 6.667,00 (Euro seimilaseicentosesantasette/00) al Sig. Gaudiano Capone.

Irroga altresì le sanzioni dell'inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Giulio Di Palma.

(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 29.12.2014 al 28.5.2015 – data fallimento Società), RAFFAELE VERDEZZA (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 17.7.2012 al 6.6.2014, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50% e dal 5.3.2013 all'8.7.2013 con il 6%) – (nota n. 15426/966 pf14-15 AM/ma del 24.6.2016).

Il deferimento

Con nota del 24.6.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) **PIANTONI Alfonso Maria** e (2) **VERDEZZA Raffaele**, per rispondere:

1) **PIANTONI Alfonso Maria**, amministratore unico dal 29.12.2014 al 28.5.2015 (data del fallimento) della Società AC Savoia 1908 Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 *bis*, comma 1 in relazione all'applicazione di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell'art. 19, Statuto FIGC per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, che ne ha comportato poi il fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento sub punti A.9 – F.2 – G.2 – G.3 e G.4;

2) **VERDEZZA Raffaele**, amministratore unico dal 17.7.2012 sino al 6.6.2014 della Società AC Savoia 1908 Srl, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50 % e dal 5.3.2013 all'8.7.2013 con il 6 % della stessa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 *bis*, comma 1 in relazione all'applicazione di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società già in stato di difficoltà economica e finanziaria al momento della cessazione dalla carica come appare dall'abbattimento del capitale sociale in seguito all'approvazione, in ritardo rispetto agli adempimenti civilistici, dei bilanci 2012 e 2013, per non avere depositato nei modi e termini di legge il verbale assembleare del 30.7.2013 rimanendo, di conseguenza, in carica sino al 6.6.2014, condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento sub punti A.8 – A.9 e C.3.

Il dibattimento

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'udienza del 13.9.2016 il rappresentante della Procura Federale, nell'assenza dei deferiti, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- anni 3 (tre) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per PIANTONI Alfonso Maria;
- anni 2 (due) di inibizione ed €. 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda per VERDEZZA Raffaele.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

In punto di diritto si premette che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

Ove, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, pertanto, in linea con i principi di cui alle decisioni dell'allora Commissione Disciplinare nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013) e dell'allora CGF, ora Corte Federale d'Appello, del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007).

In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione.

Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito Societario e, in alcuni casi, il ruolo di soci, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008).

Dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 28.5.2015, il fallimento della Società AC Savoia 1908 Srl, il Presidente Federale ne ha deliberato la revoca dell'affiliazione in data 10.7.2015 (C.U. 11/A del 10/07/2015).

Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da diversi gruppi di soggetti.

Dal momento della costituzione della Società, avvenuta il 20.6.2012 con la denominazione di AC Savoia 1908 S.S.D. Srl, Verdezza Raffaele figura tra i suoi soci con una partecipazione del 12,5 % del capitale sociale di complessivi €. 127.000,00#, successivamente ridotta al 6 %. Della Società Verdezza assume anche la carica di amministratore unico, da cui presenterà le dimissioni nel corso dell'assemblea del 30.7.2013, in cui si nominerà Manca Quirico che ne eserciterà le funzioni di fatto, non avendo il Verdezza provveduto alla iscrizione della delibera presso il competente registro.

Nel frattempo, l'8.7.2013 la compagine societaria muta del tutto; tra i nuovi soci figura Manca Quirico, di fatto amministratore unico sino all'assemblea straordinaria del 6.6.2014 che ne ratificherà l'operato, lo nominerà Presidente onorario e nominerà amministratore unico Maglione Francesco Saverio.

In detta assemblea, tra l'altro, in cui la denominazione societaria è modificata in AC Savoia 1908 Srl, i soci, preso altresì atto, con riferimento all'esercizio 2013, della perdita pari a €. 13.547,00 di cui €. 112.848,00 riferibili all'esercizio precedente 2012 ed €.689,00 relativi all'esercizio 2013, deliberano la riduzione di pari importo del capitale sociale, rideterminando il capitale in €. 13.000,00 con una riserva di € 453,00.

Già da questo momento, dunque, la Società evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie.

Il 30.9.2014, a tre mesi dall'assemblea del 6.6.2014, il Consorzio Stabile Segesta diventa socio unico della AC Savoia 1908 Srl, di cui acquista le cinque quote di partecipazione dell'intero capitale al prezzo di €.200,00 ciascuna, ad un prezzo inferiore al prezzo nominale delle stesse, in quanto impegnatosi, con preliminare del 10.1.2014, a finanziare la Società calcistica nel corso del 2014 al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad assolvere gli impegni economico/finanziari gestionali, finalizzati a terminare

la stagione sportiva 2013/14 ed a consentire l'eventuale iscrizione al campionato di Lega Pro 2014/15, ritenendo tali erogazioni quali anticipazioni postergate ed infruttifere, in acconto al prezzo di cessione quote.

Pur dopo l'acquisto da parte del Consorzio Stabile Segesta, il cui amministratore unico é Quirino Manca, Maglione Francesco Saverio resterà in carica sino al 29.12.2014, allorché, inevaso l'invito a relazionare in assemblea sullo stato della Società, sarà sostituito da Piantoni Alfonso Maria che, a sua volta, resterà in carica sino al momento del fallimento.

A ben vedere, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la situazione economico patrimoniale emerge già in tutta la sua gravità, ben nota alla compagine societaria che ne ha preso atto nel corso dell'assemblea straordinaria del 6.6.2014, in cui sono stati approvati in ritardo i bilanci al 31.12.2012 ed al 31.12.2013 ed è stato ridotto il capitale sociale (v. sopra).

Di contro, non risulta redatto ed approvato il bilancio al 31.12.2014 e, quanto alla contabilità sino al 22.4.2015, la Co.Vi.So.C. ha acquisito solo dei prospetti contabili.

Nel medesimo periodo, le relazioni COVISOC ed i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l'inosservanza ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie ad opera di tutti gli amministratori succedutisi, due dei quali (Manca Quirico e Maglione Francesco Saverio) hanno fatto richiesta di applicazione della sanzione ex art 32 *sexies*, CGS.

Alla data dell'ispezione Co.Vi.So.C. del 18 novembre 2014 risultava che l'ultimo stipendio interamente corrisposto era quello relativo al mese di agosto 2014; la Società presentava debiti tributari scaduti per euro 192.704,96; la situazione contabile al 31/10/2014 evidenziava finanziamenti soci per € 375.000,00, per i quali mancavano le specifiche lettere di postergazione ed infruttuosità.

Alla data dell'ispezione del 22 aprile 2015 risultavano: non elaborati i cedolini paga dal mese di novembre 2014, con conseguente impossibilità di puntuale verifica degli adempimenti contabili attinenti al personale; lo stato di conclamata insolvenza nonché di dissesto patrimoniale; un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2014 di oltre un milione di euro; la mancata adozione da parte dell'Organo amministrativo, nel corso dell'assemblea straordinaria del 24.02.2015, dei provvedimenti idonei a riformare lo stato di indebitamento ed insolvenza; un capitale circolante netto negativo di € -1.524.661,00; pagamento delle retribuzioni del personale fermo ad ottobre 2014; la sistematica omissione dei versamenti IVA, IRAP e IRES, complessivamente ammontanti ad Euro 201.640,00 al netto delle sanzioni; relativo all'anno 2008 l'ultimo Modello Unico presentato, e relativo all'anno 2009 il modello 770; l'omessa sostituzione del Sindaco/Revisore Unico Dott. Bruno Santaniello, dimessosi irrevocabilmente il 24.12.2014 per l'impossibilità di esplicitare il proprio incarico; la mancata approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2014 e della relazione semestrale al 31.12.2014.

Le violazioni riscontrate nel periodo considerato, inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria, costituenti violazioni hanno a loro volta determinato, su deferimento della Procura Federale, le decisioni adottate da questo Tribunale di cui ai C.U. n. 46/TFN del 9.4.2015, n. 51/TFN del 16.04.2015, n. 1/TFN del 02.07.2015 e n. 5/TFN del 08.07.2015,

con irrogazione di inibizioni e ammende a carico dei Signori Francesco Saverio MAGLIONE e Alfonso Maria PIANTONI, e di ammende e punti di penalizzazione a carico della Società.

Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. Alfonso Maria PIANTONI, amministratore unico e legale rappresentante della Società dal 29.12.2014 al 28.5.2015, emerge dalle risultanze della richiamata ispezione Co.Vi.So.C. del 22.4.2015 e dalle conseguenti sanzioni irrogate da questo Tribunale (CC.UU. n. 51/TFN del 16.04.2015, n. 1/TFN del 02.07.2015 e n. 5/TFN del 08.07.2015).

Quanto alla responsabilità di VERDEZZA Raffaele, amministratore unico dal 17/7/2012 sino al 06/06/2014 della Società AC Savoia 1908 S.S.D. Srl, nonché socio della stessa dal 20/6/12 al 5/3/2013 con il 12,50% e dal 5/3/13 all'8/7/13 con il 6% della stessa, per avere contribuito con il suo comportamento alla cattiva gestione della Società, risulta *per tabulas* che, al momento della intervenuta cessione delle quote e a quello successivo di effettiva cessazione dalla carica (in quanto tardivamente depositato presso il competente registro il verbale dell'assemblea del 30.7.2013 che aveva nominato in sua sostituzione il Sig. Manca Quirino), la Società versava già in grave difficoltà economico-finanziaria, tanto che, nel momento in cui venivano approvati con ritardo i bilanci al 31.12.2012 ed al 31.12.2013, l'assemblea, preso atto delle perdite, era costretta a ridurre di pari importo il capitale sociale rideterminandolo in €.13.000,00.

Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche, alla luce delle contestazioni mosse e delle risultanze procedimentali, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Piantoni Alfonso Maria, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- Verdezza Raffaele, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 7.2.2012 alla sentenza dichiarativa di fallimento) – (nota n. 15216/701 pf13-14 AM/SP/ma del 21.6.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 giugno 2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Vinella, quale amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 27 gennaio 2012 al 10 marzo 2014, data quest'ultima della sentenza dichiarativa di fallimento della Società emessa dal Tribunale di Bari, a cui ha contestato la violazione:

1. dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF, nonché dell'art. 19 Statuto FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da determinare il fallimento della stessa;

2. dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'applicazione dell'art. 19 Statuto FIGC per aver omesso, almeno dal 30 giugno 2013, di procedere alla dichiarazione dello stato di liquidazione della Società ai sensi degli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2485 Codice Civile e per aver omesso di richiedere la dichiarazione di fallimento in proprio di detta Società in assenza della ricapitalizzazione della stessa da parte della controllante.

La Procura Federale, ripercorse le vicende della Società, alla quale il Presidente Federale in seguito alla dichiarazione di fallimento aveva revocato l'affiliazione e disposto il trasferimento alla Società di nuova costituzione, denominata Football Club Bari 1908 Srl, del titolo sportivo e dei tesserati in virtù della cessione del ramo d'azienda attuata dal Curatore Fallimentare, ha evidenziato che nel periodo 2011/2014 il socio di maggioranza della Società era stata la Spa Salvatore Matarrese, che, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, possedeva la quota pari all'89,99% del capitale sociale e che era pertanto la controllante della Società; nello stesso periodo il socio di minoranza era stata la Debar Costruzioni con una quota pari al 10% del capitale sociale.

In data 7 febbraio 2012 l'assemblea degli azionisti aveva nominato amministratore unico della Società, in luogo del dimissionario Sig. Claudio Garzelli, il Sig. Francesco Vinella; quest'ultimo il 7 marzo 2014 aveva presentato al Tribunale di Bari l'istanza di fallimento della Società.

La situazione economico – patrimoniale e finanziaria della Società era stata già da molto tempo assai critica; i bilanci dal 2007 al 2012 si erano chiusi in perdita, ad eccezione di quello relativo all'esercizio 2010, che aveva evidenziato un utile scaturito dalla cessione da parte della Società del marchio AS Bari alla Srl Servizi Sportivi; gli ultimi tre bilanci precedenti la dichiarazione di fallimento avevano mostrato un rilevante squilibrio economico e la totale assenza di coerenza tra ricavi e costi, così da evidenziare che la gestione della Società aveva accumulato perdite sempre più considerevoli.

I controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. - attraverso le ispezioni del 30 marzo e 19 settembre 2012, del 25 gennaio, 27 maggio e 28 novembre 2013 - avevano registrato le suddette criticità, alcune delle quali avevano poi provocato reiterate sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico del Sig. Francesco Vinella e della AS Bari spa, di cui alle decisioni della Commissionale Disciplinare Nazionale del 12 aprile e 18 settembre 2012, 20 giugno e 11 settembre 2013 e del 30 aprile 2014.

Da siffatti elementi, qui sinteticamente riportati, la Procura Federale ha tratto il convincimento, espressosi nella parte motiva del deferimento, che l'analisi della documentazione acquisita aveva evidenziato, già prima del biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la sistematica attuazione da parte dell'organo amministrativo della Società di una gestione imprenditoriale contraria ai principi della corretta amministrazione sia sotto il profilo civilistico (art. 2932 Codice Civile), sia sotto il profilo

della tenuta di comportamenti concretamente ed effettivamente rispondenti ai criteri di correttezza, lealtà e probità prescritti dagli artt. 1 bis CGS e 19 Statuto FIGC.

La Procura Federale, più in particolare, ha ritenuto che il Sig. Francesco Vinella, quale amministratore unico della Società, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento aveva perseverato, pur in presenza di un disavanzo patrimoniale emergente dai bilanci e dalle situazioni semestrali 2011, 2012 e 2013, nell'attuare un'attività anti economica, capace di generare il costante accumularsi di perdite operative non recuperabili e l'aumento dell'indebitamento in particolare verso il sistema bancario e l'Erario.

In merito alla cessione del marchio avvenuta il 31 marzo 2010, la Procura Federale ha evidenziato che l'operazione aveva avuto lo scopo di contabilizzare una plusvalenza tale da riportare alla positività il patrimonio netto della Società in modo da superare gli obblighi previsti dall'art. 2447 Codice Civile e di consentire ai soci di non esporsi per il ripianamento delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale; il 10 dicembre 2012 la detta cessione era stata revocata allorché il ramo d'azienda, ceduto due anni prima, era stato retrocesso alla AS Bari spa con accollo di quest'ultima dei debiti nel frattempo contratti dalla Servizi Sportivi Srl verso la Banca Popolare di Bari e della controllante Salvatore Matarrese spa.

La memoria difensiva

Il Sig. Francesco Vinella ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva con ampia documentazione a sostegno, a mezzo della quale ha chiesto il proscioglimento, ovvero, in subordine, nella contraria e denegata ipotesi di accoglimento del deferimento, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 comma 1 lettera H CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, che ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, con la sanzione a carico del deferito della inibizione di anni 3 (tre) e l'ammenda di € 33.000,00 (Euro trentatremila/00). Sono altresì comparsi il Sig. Francesco Vinella, che ha reso spontanee dichiarazioni ed il suo difensore, la cui delega era stata apposta in calce allo scritto difensivo, i quali sono tornati sulla memoria ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Sig. Francesco Vinella, richiamato in chiave critica il deferimento e citando precedenti giurisprudenziali secondo cui è imprescindibile nel caso di specie la prova della colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, prova qui del tutto mancante, ha dedotto che la Società, già nei cinque esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento, aveva palesato un costante e significativo squilibrio tra ricavi e costi e che l'assunzione della carica di amministratore unico, ricaduta su di lui che prima di allora e per circa trenta anni era stato un dipendente della Società con mansioni da ultimo di direttore amministrativo, era coincisa non solo con l'annata sportiva successiva alla retrocessione della squadra dalla Serie A alla Serie B, ma anche con la inchiesta condotta dalle Procure della Repubblica di Cremona e di Bari, denominata Last Bet, che era sfociata nel procedimento penale e, nell'ambito della giustizia sportiva, in numerosi

procedimenti disciplinari, che, avendo comportato sanzioni a carico della Società e di alcuni dei suoi tesserati, avevano determinato, o contribuire a determinare, una drastica riduzione dei ricavi (falcidia dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti radio-televisivi; riduzione di apporti derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni; ulteriore considerevole riduzione della vendita di abbonamenti e di biglietti per lo stadio; significativa svalutazione del parco giocatori).

Con il che la contestazione mossagli nel deferimento, di aver contribuito all'accrescimento dell'indebitamento societario, è da ritenersi slegata dalla disamina delle voci perdite e danni, contenuta alle note integrative e nelle relazioni di gestione allegate ai bilanci 2011 e 2012, che avevano considerato non prevedibili con l'ordinaria diligenza gli eventi sopra descritti.

Il deferito, più in particolare, ha dedotto che:

1°) solo a partire dal luglio 2013 aveva formalmente assunto la funzione di amministratore unico della Società;

2°) il precedente amministratore della Società, a nome Claudio Garzelli, dimessosi dalla carica il 27 gennaio 2012, in sede d'audizione innanzi la Procura Federale, aveva dichiarato di essere rimasto in Società con l'incarico di direttore generale e che, comunque, aveva continuato a gestire la Società così come aveva iniziato, potendosi così dedurre dalle dette dichiarazioni che il Garzelli, nonostante le evidenze formali, di fatto aveva continuato a svolgere le funzioni di amministratore;

3°) egli per tutta la durata del mandato aveva agito secondo le disposizioni date dalla controllante della Società (la Salvatore Matarrese spa), alle cui scelte di natura gestionale dovevano imputarsi l'aumento dell'indebitamento nei confronti degli istituti bancario e dell'Erario;

4°) detta controllante, che dal 1° settembre 2013 era divenuta il socio unico della AS Bari, aveva disatteso i precisi obblighi che aveva assunto e che erano finalizzati a garantire l'iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015 e che, in precedenza, aveva rassicurato l'attuale deferito sul futuro della Società, carpandone la fiducia anche in virtù del trentennale rapporto di lavoro che li legava;

5°) le ispezioni della Co.Vi.So.C., in particolare quella del 30 marzo 2012, non avevano rilevato significative violazioni da parte dell'organo amministrativo della Società e, quindi, dello stesso deferito;

6°) la cessione del marchio, meglio definibile cessione di ramo d'azienda, in quanto avvenuta il 31 marzo 2010, anche per ragioni temporali non gli era imputabile; tale cessione, peraltro, una volta annullata con il ritorno in Società del marchio, non aveva provocato alla stessa il danno da accollo della posizione debitoria della cessionaria, anche perché la controllante Salvatore Matarrese spa, che aveva suggerito e diretto l'intera operazione, si era impegnata a procedere alla copertura della perdita di bilancio e ad accollarsi le rate di un mutuo all'epoca esistente;

7°) egli – a suo dire – non aveva l'obbligo di legge di interrompere immediatamente l'attività di impresa, né di chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza; l'unico obbligo che gli incombeva era quello di convocazione dell'assemblea dei soci per la

ricapitalizzazione o, in difetto, la messa in liquidazione, cosa che aveva puntualmente fatto;

8°) nel deferimento, come già aveva evidenziato, non vi era prova alcuna di condotte omissive, commissive, ovvero illegittime a lui in qualche modo direttamente riferibili;

9°) nel corso delle assemblee straordinarie che si erano via via tenute, il socio di maggioranza la spa Salvatore Matarrese, di poi socio unico, aveva garantito il supporto finanziario necessario alla continuità aziendale, sino al momento in cui, venuto improvvisamente meno tale supporto, egli aveva personalmente chiesto il fallimento della Società, non essendovi più margini di sopravvivenza.

Il Sig. Francesco Vinella, ribadita in forza di tali deduzioni la propria richiesta di proscioglimento, ha chiesto in via subordinata che gli fosse sanzionata l'inibizione temporanea ai sensi dell'art. 19 comma 1 inciso H, anche in considerazione del fatto che la sanzione richiesta dalla Procura Federale era stata adottata sì in fattispecie analoghe, ma di ben altra gravità.

In questo preciso contesto, che ha trovato sufficienti riscontri nella documentazione in atti, non appare adeguatamente provata la circostanza evidenziata nel deferimento che fu il Vinella a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il dissesto economico-patrimoniale della stessa, che ebbero a causarne il fallimento; è verosimile che siffatta situazione sia stata in realtà provocata da altri, al cui potere gerarchico il Vinella era, o si sentiva di essere, subordinato.

Ciò lo si evince da innumerevoli fattori, non da ultimo dal rapporto trentennale che legava il Vinella al gruppo di maggioranza della Società, poi divenuto con l'andar del tempo socio unico della stessa e che in qualche modo lo vincolava, quanto meno psicologicamente.

Alle direttive del socio unico ed alle iniezioni di liquidità da questi operate, il Vinella era da una parte legato e dall'altra assicurato, sino al momento in cui, venute meno entrambe le condizioni, al Vinella non era rimasto altro, per usare un'espressione corrente, che portare i libri in Tribunale.

Ciò era avvenuto il 7 marzo 2014, peraltro su precisa indicazione della stessa controllante socio unico della Società, che nel corso dell'assemblea del 24 febbraio precedente aveva comunicato ai soci, senza alcun preavviso, che in data 10 febbraio 2014 aveva presentato istanza di concordato preventivo in bianco.

Peraltro, l'assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2013, aveva dato atto che il Vinella aveva agito nell'intero corso del proprio mandato sempre e secondo le direttive della controllante – socio unico e che egli era stato malleonato da ogni responsabilità per tributi, violazioni e sanzioni fiscali e tributarie, che la controllante si accollava, nonché sollevato da ogni ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile, in ogni caso correlata alla carica di amministratore unico della AS Bari spa, con conseguente impegno della controllante a tenerlo indenne da ogni richiesta e/o azione di terzi per qualsivoglia ragione, titolo, causa.

Nell'assemblea del 9 dicembre 2013, lo stesso Vinella aveva però informato i soci che l'attività della controllante, svolta all'interno della Società, lo aveva di fatto sostituito nelle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal punto dall'indurlo a

rassegnare le proprie dimissioni dalla carica; nel corso della stessa assemblea, le dimissioni erano state però con forza respinte: lo stesso Collegio Sindacale, per bocca del suo presidente, aveva ricordato al Vinella la malleva della controllante in suo favore, in una all'impegno esplicito della controllante stessa di fornire i mezzi finanziari necessari a dare equilibrio alla Società, nonché di provvedere alla copertura delle perdite di bilancio. Ma, come si è in parte già detto, nel corso dell'assemblea del 24 febbraio 2014 veniva comunicato ai soci che la controllante non poteva più provvedere al ripianamento delle perdite, per cui era stato depositato in Tribunale un ricorso ai sensi dell'art. 161 comma sesto Legge Fallimentare.

Nell'assemblea del 9 dicembre 2013, nel corso della quale le dimissioni del Vinella erano state respinte, la controllante aveva comunicato che si stava provvedendo alla predisposizione di un piano di rilancio economico e finanziario della Società, che a brevissimo tempo sarebbe stato sottoposto alla formale approvazione degli organi statutari; per tale rassicurante ragione il Vinella aveva ritirato le proprie dimissioni, continuando a svolgere, seppur solo formalmente, le mansioni di amministratore unico. Queste essendo le risultanze istruttorie, è dato osservare che, se il primo capo di incolpazione non può essere accolto, di contro lo è il secondo, seppur nei limiti della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 19 Statuto FIGC, che è stata contestata al Vinella.

Ferma la subordinazione del Vinella al potere decisionale della controllante socio unico, è comunque evidente il fatto che egli non aveva mantenuto in ogni caso ferme le dimissioni presentate nell'assemblea del 9 dicembre 2013, che dovevano invece essere confermate nonostante le lusinghe che gli erano state rivolte e che non dovevano illuderlo sul futuro della Società.

Che si fosse trattato di semplici lusinghe poteva del resto facilmente evincersi dalla sequela di provvedimenti disciplinari che all'odierno deferito erano stati comminati dagli organi di giustizia sportiva, puntualmente richiamati nella parte motiva del deferimento, che dovevano indurre il Vinella a non continuare a ricoprire la carica di amministratore, troppo superficialmente mantenuta.

Siffatto comportamento del deferito costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dal CGS nell'art. 1 bis comma 1, che qualsiasi tesserato ha l'obbligo di osservare al cospetto di ogni espressione dell'ordinamento sportivo, di cui egli è parte.

Il parziale accoglimento del deferimento impone l'applicazione a carico del deferito di una sanzione inferiore rispetto al chiesto, da ricercarsi nell'ambito dell'art. 19 comma 1 lettera H CGS, invocato dallo stesso deferito e da quantificarsi in via equitativa.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a parziale accoglimento del deferimento, visto l'art. 19 comma 1 inciso H CGS, infligge al Sig. Francesco Vinella l'inibizione di anni 1 (uno) e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all'epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all'8.5.2014 - data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell'AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall'8.2.2013 fino all'8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all'8.5.2014 - data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), STEFANO ROSSI (Socio unico e Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 29.11.2012 al 30.11.2012 e successivamente sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, socio della Società HDX Srl, titolare del pacchetto di maggioranza dell'Andria Bat Srl - (nota n. 134/21 pf14-15 e 401 pf14-15 AM/sds del 4.7.2016).

Il deferimento

Con nota del 4.7.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) Depasquale Francesco Carmine Antonio, (2) DI TOMA Maurantonio, (3) FUSIELLO Riccardo, (4) VALLARELLA Luca e (5) ROSSI Stefano, per rispondere:

(1) **DEPASQUALE Francesco Carmine Antonio**, Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto, con ampi poteri gestionali ed economici della AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 sino all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), della violazione:

a) dell'art. 1, comma1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell'art. 19, Statuto FIGC per vere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2013/14 e il conseguente svincolo dei calciatori tesserati nonché il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato il fallimento della stessa, così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 3 – A 4 – D 3 – E 3 – E4 – E 5 – E 6 – F;

b) dell'art. 8, commi 1 e 2, CGS per non avere messo a disposizione le scritture contabili della Società richieste dalla Co.Vi.So.C. impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 4 aprile 2013, come meglio specificato nell'atto di deferimento sub punto D3;

(2) **DI TOMA Maurantonio**, Amministratore Unico dell'AS Andria Bat dal 14.12.2012 all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), della violazione:

a) v. punto 1.a) che precede, così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento e, in particolare, ai punti D 3 – E 3 – E 4 – E 5 – E 6 – F;

b) dell'art. 1, comma1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, CGS per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto da

Depasquale Francesco Carmine Antonio, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, come meglio specificato nell'atto di deferimento sub punto D3;

c) come da punto 1.b) che precede;

(3) **FUSIELLO Riccardo**, amministratore unico e Presidente dell'AS Andria Bat dal 19 novembre al 14.12.2012, nonché Presidente del C.d'A. dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012, della violazione:

a) dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell'art. 19, Statuto FIGC per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, già in grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ha comportato successivamente il suo fallimento della stessa, così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 2 – B – C 1- C 2 – C 3 - D 1 – D 2 – G 2 G 3 – G 4 – G 5;

b) dell'art.1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere eseguito nel corso del 2011, in qualità di legale rappresentante, varie operazioni finanziarie anomale, tra le quali un finanziamento soci per € 180.000,00 e l'emissione di 71 assegni bancari per un ammontare di € 263.468,57, secondo la Banca d'Italia verosimilmente in favore di calciatori tesserati per la Andria Bat Srl, tratti sul c/c personale, così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento sub punto G 2;

c) dell'art.1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere indebitamente prelevato dalle casse della Società, nel periodo dal 21.10.2011 e sino al 27.6.2012, somme in contanti per un tale di € 19.300,00, così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento sub punto G 3;

d) dell'art.1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere disposto una restituzione a se stesso di somme da lui anticipate, nel periodo intercorrente dal 19 ottobre 2011 il 27 settembre 2012, per complessivi € 217.000,00 e per avere fatto transitare capitale sociale sul suo conto personale, benché all'epoca gravassero sulla Società importanti debiti verso l'Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€ 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,66 a tutto il 30 giugno 2012), così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento sub punti G 4 – G 5;

4) **VALLARELLA Luca**, amministratore unico e Presidente dell'AS. Andria Bat dal 12 aprile al 19 novembre 2012, della violazione:

a) v. punto 3.a) così come meglio specificato nella parte motiva dell'atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 1 - A 2 – D 1- D 2 – E 1 – E 2;

b) dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere consentito, nel

periodo in cui è stato amministratore unico della Società, al Sig. Riccardo Fusiello di prelevare indebitamente dalle casse della Società, quanto meno una parte delle somme in contanti che nel periodo dal 21 ottobre 2011 e sino al 27.6.2012, sono risultate essere pari a complessivi € 19.3000,00, così concorrendo con il medesimo alla violazione sopra descritta sub punto 3.c);

c) dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere consentito, nel periodo in cui è stato amministratore unico della Società, al Sig. Riccardo Fusiello di disporre una restituzione a se stesso di somme da lui anticipate, nel periodo intercorrente tra il 19 ottobre 2011 e il 27 settembre 2012, per complessivi € 217.000,00, nonché di far transitare sul c/c del ridetto, benché all'epoca gravassero sulla Società importanti debiti verso l'Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€ 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,66 a tutto il 30 giugno 2012), così concorrendo con il medesimo alla violazione sopra descritta sub punto 3.d);

5) **ROSSI Stefano**, socio unico ed amministratore unico dal 29 al 30 novembre 2012 e successivamente, sino al fallimento della Società, socio della Società "HDX Srl", titolare del pacchetto di maggioranza dell'Andria AT Srl, per rispondere della violazione:

a) dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 5 in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto Federale per avere omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto della Società, avallando e consentendo quei comportamenti che hanno poi portato le Società al fallimento, come meglio evidenziato nella parte motiva del deferimento sub punti A 3 – B 4 – F 1 – F 4.

Il dibattimento

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 13.9.2016, nell'assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- anni 5 (cinque) di inibizione ed €. 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda per Depasquale Francesco Carmine Antonio;
- anni 3 (tre) di inibizione per Di Toma Maurantonio;
- anni 2 (due) di inibizione ed €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda per Fusiello Riccardo;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per Vallarella Luca;
- anni 2 (due) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per Rossi Stefano.

La decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

1. Premessa in fatto

L'8.5.2014 il Tribunale di Trani ha dichiarato il fallimento della Società AS Andria Bat Srl, cui ha fatto seguito, il 2.9.2014, la delibera presidenziale di revoca dell'affiliazione (C.U. n.62/A del 2.9.2014).

Il 24 luglio 2013 il Presidente Federale, preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza (Lega Pro – 2° Div.), visto l'art.110 NOIF, aveva già deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società (Comunicato Ufficiale n. 35/A del 24 luglio 2013) e, infatti, nella stagione sportiva 2013/14 la Società "Andria Bat Srl" non ha svolto alcuna attività sportiva.

Nel periodo immediatamente precedente, stagioni sportive 2010/11 – 2011/12 e 2012/13, la Società ha disputato il campionato di Lega Pro - 1° Divisione.

Gli organi direttivi nel medesimo periodo risultano essere i seguenti:

per la s.s. 2010/2011: consiglio direttivo composto dai Sigg.ri Nicola CANONICO, Presidente, Pasquale Maria MUSCI, V. Presidente, Sebastiano TROIA e Nicola TAMPORRA, amministratori delegati, Marco De Carlo, direttore generale, e Riccardo FUSIELLO, Emanuele CANONICO, Nicola DI LEO, consiglieri, come da modulo di censimento del 24 agosto 2010. Con verbale del C.d'A. del 20 dicembre 2010 sono stati nominati: Riccardo FUSIELLO, Presidente; Pasquale Maria MUSCI, Vice Presidente; Sebastiano TROIA, amministratore delegato; Marco DE CARLO, consigliere e direttore generale; Nicola DI LEO (modulo di censimento del 20 giugno 2011, trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 23 giugno 2011);

per la s.s. 2011/2012: consiglio direttivo composto dai Sigg.ri Riccardo FUSIELLO, Presidente; Pasquale Maria MUSCI, Vice Presidente; Sebastiano TROIA, amministratore delegato; Marco DE CARLO, consigliere e direttore generale; Nicola DI LEO, consigliere (modulo di censimento del 20 giugno 2011 e trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 23 giugno 2011). Con verbale di assemblea dei soci del 19 aprile 2012, è stato nominato amministratore unico il Sig. Luca VALLARELLA (modulo di censimento del 28 maggio 2012);

per la s.s. 2012/13: amministratore unico, Sig. Luca VALLARELLA sino alla data del 19 novembre 2012 (modulo di censimento del 30 giugno 2012), in cui viene nominato amministratore unico il Sig. Riccardo FUSIELLO (modulo di censimento del 7 dicembre 2012). Il 30.11.2012 il Sig. Riccardo FUSIELLO ha presentato le dimissioni e il 14 dicembre 2012 l'assemblea dei soci ha nominato amministratore unico il Sig. Maurantonio DI TOMA. In pari data, il socio di maggioranza della Società "XDX Srl", rappresentato nel corso dell'assemblea dei soci dal Sig. Carmine Francesco Antonio Depasquale, ha nominato quale Presidente Onorario della Società Andria Bat Srl lo stesso Francesco Carmine Antonio Depasquale attribuendogli *"i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro"* nonché *"la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici"* (modulo di censimento del 14 dicembre 2012).

Da giugno 2010 il capitale sociale (€. 300.000) era detenuto per il 50% dalla "C.N. COSTRUZIONI GENERALI Srl", Società riconducibile al Sig. Nicola CANONICO, mentre il restante 50% era suddiviso tra il Sig. Riccardo FUSIELLO (48,31% pari ad €. 144.930), il

Sig. Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad € 3.000) e il Sig. Nicola DI LEO (0,69% pari ad € 2.070).

Con atto del 10 dicembre 2010, la Società “C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.”, ha ceduto la sua partecipazione societaria, del valore nominale di € 150.000,00#, al Sig. Riccardo FUSIELLO, al prezzo concordato e pagato di € 2.500,00#, da cui le aveva a sua volta acquistate allo stesso prezzo il 21 giugno 2010. Per effetto di tale compravendita, dal 10 dicembre 2010, il capitale sociale di € 300.000, è risultato così suddiviso: Riccardo FUSIELLO (98,31% pari ad € 294.930), Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad € 3.000) e Nicola DI LEO (0,69% pari ad € 2.070).

Già evidenziatasi una perdita relativa agli esercizi precedenti di € 1.783.155, oltre ad una perdita dell'esercizio in corso pari ad € 97.472,00#, con verbale di assemblea straordinaria del 19 novembre 2012, i soci, preso atto della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2012, hanno deliberato di ripianare interamente le perdite riscontrate pari a complessivi € 1.880.627 mediante l'utilizzo di riserve accantonate (€ 1.641.941) e l'utilizzo di parte del capitale sociale (€ 238.686) con contestuale riduzione dello stesso ad € 61.314#, nel contempo deliberando l'aumento del capitale sociale da € 61.314 ad € 100.000 mediante sottoscrizione di nuove quote da un euro ciascuna.

Il 29 novembre 2012, il Sig. Riccardo FUSIELLO ha ceduto il proprio pacchetto azionario del valore nominale complessivo di € 60.277,80 (98,31%) alla Società “HDX Srl” rappresentata dal socio ed amministratore unico Sig. Stefano ROSSI. Il prezzo di cessione è stato convenuto in complessivi € 150.000,00 di cui: € 50.000,00 pagati mediante bonifico bancario in data 22 novembre 2012 in favore del Sig. Riccardo FUSIELLO ed € 100.000,00 da versarsi entro e non oltre il 15 febbraio 2013. Le indagini della Procura non hanno consentito di accertare se tale seconda scadenza sia stata rispettata.

Per effetto di tale compravendita, dal 29 novembre 2012 alla data di fallimento, il capitale sociale dell'Andria Bat (deliberato per € 100.000,00 e sottoscritto per € 61.314,00) è risultato così suddiviso: HDX Srl (98,31% pari ad € 60.277,800), nella persona del socio unico, Sig. Stefano ROSSI; Sig. Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad € 613,14) e Sig. Nicola DI LEO (0,69% pari ad € 423,06). Il giorno successivo (30 novembre 2012) la Srl a socio unico HDX ha nominato quale suo amministratore unico il Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, mentre il 14 dicembre 2012, l'assemblea dei soci dell'Andria Bat Srl, nominato quale amministratore unico il Sig. Maurantonio DI TOMA (in sostituzione del dimissionario Riccardo FUSIELLO) conferendogli i soli poteri di ordinaria amministrazione, ha nominato il predetto Depasquale “PRESIDENTE ONORARIO”, con “*poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro*”, oltre che di “*firma*” “*in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici*”.

Quanto alla situazione economico-patrimoniale, rilevato che dall'aprile 2013 non è stata rinvenuta alcuna contabilità e che il bilancio al 30 giugno 2013 non è stato presentato, con riferimento agli anni pregressi è emerso quanto segue.

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2010, approvato in data 28 ottobre 2010, ha presentato una perdita di € 627.579. I soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d'esercizio. In

bilancio risulta apposta una “riserva per copertura perdite” di €. 200.000. Nella nota integrativa, invece, l'importo di €. 200.000 è imputato alla voce “riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale”. I principali dati reddituali dell'esercizio possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.459.534; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.093.853; differenza negativa €. 634.319.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2011, approvato in data 27 ottobre 2011, ha presentato una perdita di €. 819.803; l'analisi patrimoniale evidenzia che a fronte di crediti di €. 741.761 (per €. 330.470 verso “clienti” e per €. 404.383 verso “altri”; le principali voci di credito sono rappresentate da crediti v/comune e crediti/lega) si rilevano debiti per complessivi €. 357.983 di cui €. 126.109 verso le banche (al 30 giugno 2010 era pari ad €. 230.514), €. 101.555 di debiti verso fornitori (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 152.065), €. 30.249 di debiti tributari (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 45.143), €. 27.348 di debiti verso istituti previdenziali (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 54.041), oltre ad €. 72.722 di altri debiti (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 125.676).

Anche in questo esercizio i soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d'esercizio di €. 819.803. La riserva a copertura perdite (che nella nota integrativa è iscritta come riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale), iscritta per €. 200.000 nel bilancio al 30.6.2010, risulta essere incrementata al valore complessivo di €. 1.470.000. Nella relazione del collegio sindacale e nella nota integrativa, non vi è menzione delle modalità con le quali sarebbero avvenuti i versamenti.

I principali dati reddituali dell'esercizio possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.492.314; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.365.129; differenza negativa pari ad €. 872.815.

Il valore della produzione è in leggero aumento rispetto a quello dell'anno precedente. A fronte di una diminuzione di oltre €. 340.000 delle voci di “sponsorizzazioni e pubblicità”, vi è stato un incremento delle voci “contributi mutualità” (+ €. 120.000), “contributi da Lega” (+ €. 113.665), “premio valorizzazione calciatori” (+ €. 104.900) e plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni (+ €. 146.000).

Quanto ai costi si rileva un aumento di oltre €. 270.000 rispetto a quelli dell'anno precedente, sostanzialmente riferibili ad un incremento della voci salari e stipendi (€ + 158.336) ed oneri sociali (€ + 36.997).

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2012, approvato in data 26 ottobre 2012, ha presentato una perdita di €. 549.648.

L'analisi patrimoniale evidenzia che i crediti da €. 741.761 si riducono ad €. 675.045 (€. 90.734 verso “clienti” ed €. 578.989 verso “altri”; le principali voci di credito sono rappresentate da crediti v/comune, crediti v/lega e crediti v/lega c/trasferimenti), mentre i debiti hanno subito un cospicuo aumento passando da complessivi €. 357.983 del 2011 a complessivi €. 938.795. I principali incrementi sono a carico della voce debiti v/fornitori (da €. 101.555 ad €. 341.305); debiti tributari (da €. 30.249 ad €. 302.854) ed altri debiti (da €. 72.722 ad €. 224.092,00#, di cui la gran parte rappresentata da debiti c/retribuzioni per €. 140.242). Unica voce di debito pressoché azzerata è quella riferita ai debiti/banche che viene chiusa con un saldo di €. 16.

I principali dati reddituali dell'esercizio sono entrambi aumentati rispetto all'anno precedente e possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.904.209,00#; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.732.270; differenza negativa pari ad €. 828.061,00.

Fra le voci di ricavo solo i diritti televisivi (+ €. 218.680) e le plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni (+ €. 240.000) hanno subito un discreto incremento rispetto all'anno precedente.

I costi invece aumentano complessivamente di €. 367.141 e sono sostanzialmente riferibili ad un incremento della voce salari e stipendi (€. + 147.994) servizi (+ €. 122.318) ed oneri sociali (€. 53.992).

In questo contesto i soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d'esercizio. La riserva copertura perdite (che nella nota integrativa è iscritta come riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale), risulta essere stata incrementata per €. 74.102 con un saldo finale di €. 1.544.102,00 (nulla è emerso sulle modalità e riferibilità ai singoli soci di tali ulteriori versamenti).

Nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio, il socio di maggioranza Riccardo FUSIELLO ha comunicato che per motivi professionali riferiti alle proprie attività aziendali e familiari, avrebbe ceduto il suo 98,33% nell' AS Andria Bat al "gruppo DI COSOLA" entro il 30 ottobre 2012.

L'operazione non risulta essere stata conclusa, tanto che i soci, con verbale di assemblea straordinaria del 19 novembre 2012, preso atto della situazione patrimoniale delle Società al 30 settembre 2012 (perdita relativa agli esercizi precedenti di €. 1.783.155 e perdita di esercizio pari ad € 97.472), hanno deliberato di ripianare interamente le perdite riscontrate pari a complessivi €.1.880.627 mediante l'utilizzo di riserve accantonate per complessivi €. 1.641.941 e l'utilizzo di parte del capitale sociale (€ 238.686) con contestuale riduzione dello stesso ad € 61.314,00.

Sulla reale consistenza della riserva copertura perdite gli ispettori Co.Vi.So.C., nel corso dell'ispezione tecnico-amministrativa del 29.11.2012, *"con riferimento ai versamenti in c/copertura perdita, rilevano che nel corso del periodo successivo alla precedente ispezione il saldo dei versamenti effettuati è pari a complessivi €. 171.940,82. Al riguardo gli ispettori rilevano che solo in due occasioni il versamento è stato effettuato sul c/c intestato alla Società. Per gli altri versamenti il socio, Sig. Riccardo FUSIELLO, ha provveduto a pagare, a mezzo assegni circolari e di conto corrente, vari fornitori della Società"*.

Le anzidette circostanze di fatto trovano ampio riscontro, oltre che nella copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, nelle risultanze delle ispezioni eseguite dalla Co.Vi.So.C. e dei provvedimenti emessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito dei deferimenti a carico della Società e dei suoi dirigenti VALLARELLA Luca (CC.UU. n.21 del 25.1.2012 e n. 46 del 4.12.2012) e DI TOMA Maurantonio (CC.UU. n.88 del 10.5.2013; n. 103 del 20.6.2013 e n. 12 dell'11.9.2013), che hanno riguardato anche le violazioni ascritte al Presidente del Collegio Sindacale

(C.U. n.46 del 4.12.2012) ed al Sindaco Unico (C.U. n. 88 del 10.5.2013), definiti con l'irrogazione di ammende, inibizioni e punti di penalizzazione.

In particolare, dalle ispezioni eseguite dalla Co.Vi.So.C., è emerso quanto segue:

ispezione del 23 maggio 2012: non effettuati i versamenti IVA per un importo complessivo di €. 120.819,47; situazione semestrale al 31.12.2011 evidenziante una perdita di esercizio pari ad €.369.468 ed un patrimonio netto di €. 167.022;

ispezione del 29 novembre 2012: riscontrati rilievi mossi dal collegio sindacale in data 13 luglio, 21 agosto e 1° ottobre 2012, al Sig. Luca VALLARELLA, amministratore unico e Presidente della Società, in particolare riferiti a una *“pesante e deficitaria situazione finanziaria”*; all'ingente debito nei confronti dell'Erario per IVA non versata; al ritardo nei versamenti dei contributi ENPALS per i mesi di maggio e giugno 2012; alla mancata corresponsione degli stipendi ai tesserati (fermi ad agosto 2012) e al mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali, fermi alla medesima mensilità; all'omesso versamenti IVA, al 30 settembre 2012, per un importo complessivo di €. 265.621,18; alle risultanze del bilancio d'esercizio al 30.06.2012, evidenziante una perdita d'esercizio pari ad €. 549.648#, oltre a perdite portate a nuovo di €. 1.233.507#, a fronte di un capitale sociale di €. 300.000 e riserve per versamenti a copertura perdite di €. 1.544.102 ed un capitale netto di €. 60.945; all'omesso versamento, alla data della verifica, dell'aumento ad €. 100.000,00 del capitale ridotto ad €. 61.314,00 a seguito dei provvedimenti ex art. 2482 bis cc assunti dall'assemblea straordinaria del 19.11.2012 di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo dei finanziamenti in conto copertura perdite e riduzione parziale del capitale sociale;

ispezione del 4 aprile 2013: assenza dell'amministratore unico, Sig. Maurantonio DI TOMA e del sindaco unico, Sig. Francesco PIERANGELI, nonostante l'effettuazione dell'accesso in data concordata per verificare la correttezza dei dati trasmessi alla Deloitte & Touche riferiti al versamento di contributi e ritenute dei mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, di cui peraltro veniva accertata la falsificazione materiale a seguito di accessi diretti presso l'INPS e presso l'Agenzia delle Entrate; presenza di un rappresentante munito di procura non autenticata, il quale riferiva che *“presso la sede non era conservata alcuna altra documentazione contabile, ovvero societaria”*, incaricato esclusivamente della consegna della visura camerale della Società al 31 gennaio 2013 e della copia del verbale assemblea soci del 14 dicembre 2012 (atto di nomina ad amministratore unico della Società del Sig. Maurantonio DI TOMA, in sostituzione del dimissionario Sig. Riccardo FUSIELLO e a Presidente onorario del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale).

2. Premessa in diritto

Ai principi di equilibrio economico finanziario e di corretta gestione, cui devono attenersi le Società professionistiche nella conduzione societaria (art. 19, comma, 1, Statuto FIGC), devono uniformare i loro comportamenti i relativi dirigenti, tali essendo, per definizione, gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. (art. 19, comma, 1, NOIF) che, in caso di revoca dell'affiliazione o di sentenza dichiarativa di fallimento possono essere colpiti anche

dalla preclusione, sia se in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza di fallimento, sia se in carica nei due anni precedenti (art. 21, commi 2 e 3, NOIF), irrilevante risultando la circostanza che si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013; C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), dovendosi unicamente valutare se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

Ai medesimi principi e, in generale, all'osservanza delle norme contenute nel Codice di giustizia sportiva e delle norme statutarie e federali, sono tenuti anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'ordinamento Federale (art. 1 GGS vigente *ratione temporis*, ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 5, CGS).

Ad ogni buon conto, la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non consegue automaticamente alla revoca dell'affiliazione o alla sentenza di fallimento, dovendosi necessariamente procedere all'accertamento dei profili di colpa degli anzidetti soggetti, come da parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21CF del 28 giugno 2007) nel quale si evidenzia, altresì, che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società.

Gli anzidetti principi si applicano, evidentemente, anche ai componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali, in quanto titolari *ope legis* di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l'esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul *modus operandi* del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso; In linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF).

La Commissione Disciplinare Nazionale, ora TFN, Sez. Disciplinare (C.U. 20/CDN del 1°.10.2013), peraltro, ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita.

Tale principio vale, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui un soggetto accetti il ruolo di amministratore allo scopo di fare da prestanome ad un amministratore di fatto, pur nella consapevolezza che la propria condotta omissiva possa determinare la sottrazione del

patrimonio alla garanzia dei creditori, per cui lo stato di insolvenza della Società può derivare dal venir meno del suo dovere di vigilanza sull'integrità del patrimonio sociale (Cass. Pen., Sez. V, 6.7.2011 n. 40092), ed allo stesso amministratore di diritto ben può essere riconosciuta, quindi, una corresponsabilità nella causazione del dissesto proprio in forza della posizione di garanzia da lui assunta in base all'art. 2392 c.c. (Cass. Pen., Sez. III, 19.11.2013 n. 47110).

Le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere, infine, anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione, come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, con motivazione in C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014).

1. Dei comportamenti singolarmente ascritti ai deferiti

Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento la Società è stata gestita a vario titolo dai deferiti Depasquale Francesco Carmine Antonio (14.12.2012/8.5.2014); DI TOMA Maurantonio (14.12.2012/8.5.2014); FUSIELLO Riccardo (19.11.2012/14.12.2012 – 10.12.2010/14.12.2012 – 20.12.2010/19.4.2012); VALLARELLA Luca (12.4.2012/19.11.2012). Nel medesimo periodo ROSSI Stefano, già amministratore unico, a novembre 2012, della Società HDX a r.l., titolare del pacchetto di maggioranza della AS Andria Bat, risulta essere stato socio unico della ridetta HDX.

L'evoluzione societaria evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie già dalla stagione sportiva 2010/11 (v. premessa in fatto).

Già chiuso ed approvato il bilancio al 30.6.2010 con una perdita di esercizio portata a nuovo di €. 627.579,00, il successivo bilancio al 30.6.2011 evidenzia una perdita di €. 819.803,00# anch'essa portata a nuovo, mentre il bilancio al 30.6.2012, l'ultimo depositato ed approvato, evidenzia una perdita di esercizio di €. 549.648,00.

Al termine di tale ultimo esercizio, vanificato il tentativo di cedere a terzi il pacchetto di maggioranza detenuto da Fusiello Riccardo, i soci, con delibera del 19.11.2012, preso atto della situazione patrimoniale al 30.9.2012, dalla quale risultava una perdita relativa agli esercizi precedenti di complessivi €.1.783.155,00 ed un'ulteriore perdita di esercizio di €.97.472,00#, deliberavano di ripianare le perdite mediante l'utilizzo di riserve accantonate per complessivi €.1.641.941,00 e l'utilizzo di parte del capitale sociale (€.238.666,00) con contestuale riduzione dello stesso ad €.61.314,00.

In realtà, all'esito dell'ispezione del 29.12.2012 gli ispettori della Co.Vi.So.C., oltre ad accertare le anomalie riportate nella premessa in fatto che precede (debiti verso erario; mancato pagamento emolumenti e omesso versamento contributi previdenziali e ritenute; mancato versamento del deliberato aumento di capitale ad €.100.000,00 per effetto della sua riduzione ad €.61.314,00) *“con riferimento ai versamenti in c/copertura perdita, rilevano che nel corso del periodo successivo alla precedente ispezione (23.5.2012) il saldo dei versamenti effettuati è pari a complessivi €. 171.940,82. Al riguardo gli ispettori rilevano che solo in due occasioni il versamento è stato effettuato sul c/c intestato alla*

Società. Per gli altri versamenti il socio, Sig. Riccardo FUSIELLO, ha provveduto a pagare, a mezzo assegni circolari e di conto corrente, vari fornitori della Società”.

Le precedenti e le successive ispezioni, oltre che i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l'inosservanza, ad opera di tutti gli amministratori di fatto e di diritto succedutisi nel tempo, ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie.

Retrocessa in Lega Pro – 2^a Div. al termine del campionato 2012/2013, preso atto della mancata iscrizione al campionato di competenza, con delibera del 24.7.2013 (C.U. n.35/A) ha subito lo svincolo dei calciatori tesserati, cui ha fatto seguito, intervenuto in data 8.5.2015 anche il fallimento, la revoca dell'affiliazione (C.U. n.62/A del 2.9.2014).

L'ultima ispezione Co.Vi.So.C., se possibile, ha evidenziato tutte le criticità già emerse, che i deferiti VALLARELLA e DI TOMA, con il concorso del Presidente del collegio sindacale, prima, e del sindaco unico, dopo, hanno finanche cercato di occultare, producendo alla Società di revisione incaricata dei controlli falsa documentazione attestante i versamenti di contributi previdenziali e ritenute IRPEF.

Le criticità riscontrate, come già detto, hanno più volte determinato, su deferimento della Procura Federale, numerose decisioni di questo Tribunale, all'epoca Commissione Disciplinare Nazionale, per le constatate e reiterate violazioni delle NOIF e del CGS meglio specificate nei richiamati CC.UU.

Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. DEPASQUALE Francesco Carmine Antonio, che pur non figura tra i soggetti titolari di quote Societarie, nella gestione della Società che ha condotto allo svincolo dei calciatori tesserati, al fallimento ed alla revoca dell'affiliazione, consegue dall'aver assunto ed effettivamente esercitato, quale Presidente onorario della Società, *“i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali, ivi compresa la stampa e la Lega Pro”*, nonché *“la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici”*. E non è superfluo evidenziare che tale nomina, giunge il 14.12.2012, a distanza di pochi giorni dalla sua nomina ad amministratore unico della Società HDX, socio di maggioranza della AS Andria Bat Srl, nel corso di un'assemblea a cui partecipa in rappresentanza del socio unico Stefano Rossi, di fatto autonominandosi ed acquisendo, di fatto e di diritto, il potere di indirizzare a proprio piacimento le scelte economico gestionali della controllante e della controllata.

Trattasi, peraltro, di *modus operandi* non del tutto nuovo al soggetto considerato, già sanzionato per avere operato quale amministratore di fatto della AC Montichiari S.p.A., Società dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 24.4.2013 (C.U. n.2/CDN del 28.7.2014 e n.5/CGA del 13.11.2014).

L'esercizio degli ampi poteri conferitigli trova anche riscontro, ove occorra, nella richiesta inoltrata alla Lega Pro il 15.2.2013 di bloccare tutte le password di accesso all' "Area Società" e di contestuale rilascio delle nuove password. Anche nei rapporti con la stampa si qualifica Presidente della compagine Societaria e la stessa stampa, del resto, lo indica ripetutamente come nuovo proprietario senza che vi sia mai stata una smentita. Nell'esercizio, peraltro, partecipa alla sessione estiva del calcio mercato nel periodo giugno-luglio 2013 fino al momento dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati.

Risulta *per tabulas*, infine, la violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, CGS per non avere messo a disposizione degli ispettori Co.Vi.So.C., nel corso dell'ispezione del 4.3.2013, le scritture contabili della Società.

DI TOMA Maurantonio, subentra a Fusiello Riccardo nella carica di amministratore unico della AS Andria Bat Srl il 14.12.2012, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione, nel corso dell'assemblea che vede conferire a Depasquale la carica di Presidente onorario "plenipotenziario". Il suo modo di gestire o, per meglio dire, di non gestire la Società, di cui assume la carica di amministratore unico quando la stessa già presentava una "*pesante e deficitaria situazione finanziaria*" (ispezione Co.Vi.So.C. 29.11.2012), di certo non contribuisce a sollevarne le sorti, tanto che nella successiva stagione (2013/2014) si registra la mancata iscrizione al campionato di competenza. La sua costante omissione gestionale, se pure dotato solo di limitati poteri, lo porta a non dissentire dall'operato del Depasquale, di cui di fatto avalla ogni operazione, in tal modo contribuendo alla cattiva gestione della Società sino al momento del suo fallimento, preceduto dallo svincolo *ex auctoritate* dei calciatori tesserati e seguito dalla revoca dell'affiliazione.

È in atti, peraltro, la prova che in occasione dell'ispezione Co.Vi.So.C. del 4.4.2013 non abbia messo a disposizione dei suoi ispettori le scritture contabili, tra l'altro risultando assente al momento del relativo accesso, la cui data aveva precedentemente concordato.

All'esito di tale ispezione, si aggiunga, essendo emersa la produzione alla Società di revisione di quietanze di pagamento (Modelli F24) ed estratti conto non veridici, sarà deferito e sanzionato dalla competente Commissione (C.U. n.88/CDN del 10.5.2013), così come sarà deferito e sanzionato per l'omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS (C.U. n. 103/CDN del 20.6.2013), nonché per il mancato deposito, nei termini previsti, della relazione semestrale al 31.12.2012, del prospetto P/A al 31.12.2012, e dei prospetti R/I al 31.12.2012 ed al 31.3.2013 (C.U. n.12/CDN dell'11.9.2013).

Non va esente da responsabilità nemmeno FUSIELLO Riccardo, socio di riferimento dal 28.10.2010 al 29.11.2012, già componente del Consiglio Direttivo nella stagione 2010/2011, suo Presidente dal 20.12.2010 al 19.4.2012 ed amministratore unico dal 19.11.2012 al 14.12.2012.

Al 2012 la Società evidenziava già una "*pesante e deficitaria situazione finanziaria*" frutto di cattiva gestione proveniente dai precedenti esercizi, tutti chiusi in perdita, emersa in tutta la sua gravità nel corso delle ripetute ispezioni Co.Vi.So.C. e, da ultimo, con riferimento al periodo considerato, a quella del 29.11.2012 (v. premessa in fatto).

Al Sig. Fusiello, peraltro, risultano ascritti e dimostrati dalla copiosa documentazione versata in atti, ulteriori comportamenti emersi dalla relazione del consulente d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nell'ambito del procedimento penale n. 1033/2013 R.G.N.R., anch'essa in atti, in occasione di un'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia presso la GBM Banca, in cui sono stati rilevati elementi di anomalia nell'operatività del ridetto: "*Sul conto corrente nr.10001535, intestato a FUSIELLO RICCARDO in qualità di persona fisica consumatore, si rileva una intensa operatività, contestuali movimenti in dare e avere, caratterizzati in particolare da traenze di assegni che risultano non coerenti alla natura e scopo del rapporto, oltre ad esseri*

riconducibili a soggetti collegati all'associazione sportiva Andria Bat.”. In particolare, è stato ritenuto anomalo dalla Banca d'Italia che nel corso del 2011 su tale conto erano stati registrati movimenti in accredito per complessivi € 1.339.749,97 (mediante versamento di assegni circolari per € 569.265,97, assegni bancari per € 161.484,00, trasferimenti da libretto di deposito per € 139.000, giroconti per € 420.000 e bonifici per € 50.000 a titolo di prelevamento utili o restituzione finanziamento socio) ed effettuate operazioni in addebito per complessivi € 1.461.693,32, di cui degne di nota un bonifico in favore della Andria Bat Srl di € 180.000,00 a titolo di “finanziamento soci”, ma soprattutto 71 operazioni di traenza di assegni bancari, per complessivi € 263.468,57, che sono risultate effettuate in favore di calciatori tesserati per la Società Andria Bat Srl

Dalla verifica del conto cassa è emerso un indebito prelievo di liquidità che ha comportato, nel periodo dal 21.10.2011 e sino al 27.06.2012, un ulteriore deficit pari a € 19.300,00#, mentre a fronte di anticipazioni effettuate tra l'11.08.2011 ed il 15.10.2012 (per un totale di € 516.340,82), è risultato che in, seppur parziale, periodo di Presidenza del C.d'A., si sia restituito parte delle somme anticipate (per un totale di € 217.000,00), nel periodo intercorrente tra il 19 ottobre 2011 e il 27 settembre 2012, a mezzo di rimborsi effettuati in denaro contante e con assegni e bonifici bancari.

Egli ha dunque utilizzato le disponibilità liquide e bancarie della AS Andria Bat Srl, di cui era, oltre che socio di maggioranza, anche Presidente del C.d'A., per uso personale, per farle transitare anche sul suo conto personale presso la GBM Banca, nonostante l'esistenza, nel periodo in cui era anche legale rappresentante della Società, di consistenti debiti verso l'Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€ 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,69 a tutto il 30 giugno 2012).

Quanto a VALLARELLA Luca, amministratore unico e Presidente sino al 19 dicembre 2012, si osserva che al momento della cessazione dalla carica sociale, la Società versava già in un significativo stato di crisi. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 ed approvato il 26 ottobre 2012 presenta una perdita di esercizio pari ad €. 549.648,00#, oltre a perdite portate a nuovo di €. 1.233.507, a fronte di un capitale sociale di €. 300.000, e riserve per versamenti a copertura perdite di €. 1.544.102 ed un capitale netto di €. 60.945,00. Nel periodo considerato è oggetto di provvedimenti ad opera del competente organo disciplinare (v. C.U. n.21/CDN del 25.9.2012 – C.U. n. 46/CDN del 4.12.2012), oltre che per il mancato deposito, nel termine previsto, della fideiussione bancaria a prima vista di €.600.000,0#, anche per la mancata attestazione del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2012, e per avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il 17.9.2012, una dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici. Lo stato di crisi riferito a tale periodo è confermato anche dalle risultanze della ispezione della CO.VI.SO.C. del 29 novembre 2012 di cui si è già detto nella premessa in fatto (rilievi da parte del Collegio sindacale; *“pesante e deficitaria situazione finanziaria”*; ingente debito nei confronti dell'Erario per IVA non versata; ritardo nei versamenti dei contributi ENPALS per i mesi di maggio e giugno 2012;

mancata corresponsione degli stipendi ai tesserati - fermi ad agosto 2012 - e mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali, fermi alla medesima mensilità; omesso versamento di IVA, al 30 settembre 2012, per un importo complessivo di €. 265.621,18; omesso versamento, alla data della verifica, dell'aumento ad €. 100.000,00 del capitale ridotto ad €. 61.314,00 a seguito dei provvedimenti ex art. 2482 bis cc assunti dall'assemblea straordinaria del 19.11.2012 di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo dei finanziamenti in conto copertura perdite e riduzione parziale del capitale sociale).

Nel periodo in cui il VALLARELLA ha ricoperto la carica di Amministratore Unico, risulta accertato, per quanto sopra esposto, che Riccardo FUSIELLO ha indebitamente prelevato dalle casse della Società la somma liquida di €. 19.300,00# e provveduto a restituirsì, nonostante la presenza di ingenti debiti, parte delle somme anticipate per un totale di €. 217.000,00. Agli atti non vi è alcuna contestazione né manifestazione di dissenso del Vallarella, che con le sue omissioni, ha di fatto concorso alla esecuzione di tali indebite operazioni.

La responsabilità disciplinare di ROSSI Stefano, infine, socio unico della HDX Srl, consegue dall'aver omesso ogni controllo sull'operato di DESPASQUALE Francesco Carmine Antonio, nominato Presidente onorario e plenipotenziario della AS Andria Bat contestualmente alla nomina ad amministratore unico della stessa controllante HDX, consentendo al medesimo, nei cui confronti non risultano atti di dissenso, i comportamenti allo stesso ascritti, a cui hanno fatto seguito la mancata iscrizione al campionato di competenza nella s.s. 2013/14; lo svincolo ex *auctoritate* dei calciatori tesserati; il fallimento e, da ultimo, la revoca dell'affiliazione.

Alla luce dei principi esposti al punto che precede, in definitiva, la documentazione in atti è idonea a far ritenere, oltre alla sussistenza delle violazioni singolarmente ascritte ai soggetti incolpati, che questi, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze o comunque delle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto attività gestionali per l'AS Andria Bat nel biennio antecedente il fallimento e, conseguentemente hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione ed al grave dissesto economico e patrimoniale della Società, secondo i criteri già evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008).

Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche; tenuto conto delle contestazioni singolarmente mosse a ciascun deferito e delle risultanze procedurali, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Depasquale Francesco Carmine Antonio, inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C. ed ammenda di €. 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Di Toma Maurantonio, inibizione di anni 3 (tre);
- Fusiello Riccardo, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di €. 10,000,00 (Euro diecimila/00);
- Vallarella Luca, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- Rossi Stefano, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 23 Settembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio